

# Linee guida per la redazione del Rapporto Controlli SNPA *Struttura reporting controlli ambientali AIA-Seveso*

Delibera del Consiglio Federale. Seduta del 15.03.2016. Doc. n. 66/16 - CF



# Linee guida per la redazione del Rapporto Controlli SNPA *Struttura reporting controlli ambientali AIA - Seveso*

---

Delibera del Consiglio Federale. Seduta del 15.03.2016. Doc. n. 66/16 - CF

---

## **Informazioni legali**

Il Consiglio Federale, istituito presso l'ISPRA con il compito di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema Agenziale (ISPRA/ARPA/APPA) nonché per garantire omogeneità nello svolgimento dei compiti istituzionali delle agenzie e di ISPRA stessa, ha deciso con la Delibera del 29 maggio 2012, di contraddistinguere i prodotti editoriali e le iniziative frutto delle attività congiunte a carattere nazionale dell'ISPRA e delle Agenzie ambientali, con la denominazione *Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente* e un nuovo logo rappresentativo.

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), le Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (APPA) e le persone che agiscono per loro conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo manuale.

**ISPRA** - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma  
[www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

**ISPRA, Manuali e Linee Guida 136/2016**  
**ISBN 978-88-448-0775-7**

Riproduzione autorizzata citando la fonte

## **Elaborazione grafica** **ISPRA**

Grafica di copertina: Franco Iozzoli  
Foto di copertina: Paolo Orlandi

## **Coordinamento editoriale:**

Daria Mazzella

**ISPRA** – Settore Editoria

**27/05/2016**

---

---

## **Autori**

Francesca Minniti

(**ISPRA** – Servizio interdipartimentale per l’indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive)

Alfredo Pini

(**ISPRA** – Servizio interdipartimentale per l’indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive)

Fabrizio Vazzana

(**ISPRA** – Servizio Rischio Industriale)

Hanno contribuito:

Gruppo di lavoro ISPRA/ARPA/APPA n. 32 “Strutturare la reportistica in materia di controlli” (Area 5 – Strumenti di Reporting) istituito dal Consiglio Federale per il programma triennale 2014-2016 SNPA:

Francesca Minniti (ISPRA) - Coordinatrice

Alfredo Pini (ISPRA)

Fabrizio Vazzana (ISPRA)

Tiziana Pollero (ARPA Liguria)

Franco Sturzi (ARPA Friuli Venezia Giulia)

Susanna Ricci (ARPA Emilia Romagna)

Claudio Bondi (ARPA Toscana)

Marco Cappio Borlino (ARPA Valle D’Aosta)

Cristina Pizzitola (ARPA Lombardia)

Bruno Barbera (ARPA Piemonte)

Paola Salmaso (ARPA Veneto)

Salvatore Caldara (ARPA Sicilia)

Cosetta Mazzini (ARPA Emilia Romagna)

---

---

# INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>5</b>
<b>3. DEFINIZIONI – ABBREVIAZIONI .....</b>	<b>6</b>
<b>4. CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI AIA E SEVESO .....</b>	<b>9</b>
<b>5. TIPOLOGIA INSTALLAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO DA PARTE DEL SISTEMA AGENZIALE ISPRA/ARPA/APPA .....</b>	<b>14</b>
<b>6. ANALISI DELLE RISORSE ECONOMICHE, STRUTTURALI E UMANE PRESENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI AIA/SEVESO .....</b>	<b>29</b>
<b>7. CONTROLLI ORDINARI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DI IMPIANTI DI COMPETENZA STATALE.....</b>	<b>31</b>
7.1 La programmazione anno xxxx delle visite ispettive ordinarie AIA impianti di competenza statale .....	32
7.2 Installazioni AIA statale distinte per Regione e attività .....	34
7.3 Tipologia non conformità accertate .....	36
7.4 Non conformità accertate distinte per matrici ambientali (Rapporto 2016) .....	40
7.5 Attività di campionamento e analisi ed esiti .....	42
<b>8. CONTROLLI STRAORDINARI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DI IMPIANTI DI COMPETENZA STATALE .....</b>	<b>44</b>
8.1 Visite ispettive straordinarie anno XXXX AIA di competenza statale .....	45
8.2 Committenza ed esiti di attività di controllo straordinarie .....	45
8.3 Non conformità accertate distinte per matrici ambientali (Rapporto 2016) .....	47
8.4 Attività di campionamento e analisi ed esiti .....	49
8.5 Sintesi visite ispettive ordinarie/straordinarie AIA Statali .....	51
<b>9. CONTROLLI ORDINARI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DI IMPIANTI DI COMPETENZA REGIONALE .....</b>	<b>53</b>
9.1. La programmazione anno xxxx delle visite ispettive ordinarie AIA di competenza regionale .....	54
9.2. Installazioni AIA della Regione X distinte per categoria attività e Provincia .....	55
9.3 Tipologia non conformità accertate .....	56
9.4 Non conformità accertate distinte per matrici ambientali (Rapporto 2016) .....	58
9.5. Attività di campionamento e analisi ed esiti .....	60
<b>10. CONTROLLI STRAORDINARI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DI IMPIANTI DI COMPETENZA REGIONALE .....</b>	<b>62</b>
10.1 Visite ispettive straordinarie anno XXXX AIA di competenza regionale .....	63
10.2 Committenza ed esiti di attività di controllo straordinarie .....	64
10.3 Non conformità accertate distinte per matrici ambientali (Rapporto 2016) .....	66
10.4 Attività di campionamento e analisi ed esiti .....	68
10.5 Sintesi visite ispettive ordinarie/straordinarie AIA di competenza regionale .....	70
<b>11. VISITE ISPETTIVE ORDINARIE IMPIANTI SEVESO DI SOGLIA SUPERIORE .....</b>	<b>72</b>
11.1 La programmazione anno xxxx delle visite ispettive ordinarie Seveso soglia superiore .....	73
11.2 Installazioni Seveso Soglia Superiore distinte per Regione e attività .....	74
11.3 Esiti verifica elementi gestionali SGS distinti per attività .....	78
11.4 Sintesi raccomandazioni, prescrizioni impartite e segnalazioni all'AG .....	80
11.5 Verifica di ottemperanza alle raccomandazioni, prescrizioni impartite (Rapporto 2016) .....	82

---

---

<b>12.VISITE ISPETTIVE STRAORDINARIE PER IMPIANTI SEVESO SOGLIA SUPERIORE .....</b>	<b>84</b>
12.1 Visite ispettive straordinarie anno xxxx Seveso soglia superiore.....	85
12.2 Elementi gestionali SGS verificati distinti per attività .....	86
12.3 Sintesi raccomandazioni, prescrizioni impartite e segnalazioni all'AG .....	88
12.4 Sintesi visite ispettive ordinarie/straordinarie Seveso soglia superiore.....	90
<b>13.VISITE ISPETTIVE ORDINARIE IMPIANTI SEVESO SOGLIA INFERIORE .....</b>	<b>92</b>
13.1 La programmazione anno xxxx delle visite ispettive ordinarie Seveso soglia inferiore .....	93
13.2 Installazioni Seveso Soglia Inferiore distinte per Provincia e attività.....	94
13.3 Esiti verifica elementi gestionali SGS distinti per attività.....	98
13.4 Sintesi raccomandazioni, prescrizioni impartite e segnalazioni all'Autorità Giudiziaria .....	100
13.5 Verifica di ottemperanza alle raccomandazioni, prescrizioni impartite (Rapporto 2016).....	102
<b>14.VISITE ISPETTIVE STRAORDINARIE PER IMPIANTI SEVESO DI SOGLIA INFERIORE ..</b>	<b>104</b>
14.1 Visite ispettive straordinarie anno xxxx Seveso soglia inferiore.....	105
14.2 Elementi gestionali SGS verificati distinti per attività .....	106
14.3 Sintesi raccomandazioni, prescrizioni impartite e segnalazioni all'AG .....	108
14.4 Sintesi visite ispettive ordinarie/straordinarie Seveso soglia inferiore.....	109
<b>15. TEMA EMERGENTE .....</b>	<b>111</b>
<b>16. CONCLUSIONI .....</b>	<b>111</b>

---

---

## **1. INTRODUZIONE – Descrizione dell’attività del gruppo di lavoro ed obiettivi**

(solo per il primo report si parla di gruppo, poi introduzione al rapporto controlli anno di riferimento)

Il presente documento è stato redatto nell’ambito delle attività dei gruppi di lavoro interagenziali ISPRA-ARPA, nominati e attivati per il triennio 2014-2016. Si tratta in particolare del gruppo di lavoro 32, costituito al fine di predisporre la struttura del rapporto dei controlli ambientali, con specifico riferimento ai controlli svolti dal sistema agenziale su impianti soggetti al rispetto dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29-decies d.lgs. 152/2006 e smi e quelli soggetti al rispetto della Direttiva Seveso, ovvero del d.lgs. 334/99, dal 2015 sostituito dal Dlgs. 105 del 26/6/2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

Il gruppo di lavoro 32 è inserito all’interno dell’Area 5 assieme ad altri 6 gruppi, tutti impegnati nella predisposizione di reportistiche inerenti diversi temi quali lo stato dell’ambiente, i rifiuti, la qualità dell’aria, l’ambiente urbano.

Nell’ambito delle tematiche ambientali il sistema agenziale si è sempre interessato della divulgazione di informazioni, estratte ed elaborate da dati disponibili di diversa origine, inerenti aspetti quali le produzioni annue di rifiuti pericolosi e non pericolosi, le quantità annue di sostanze inquinanti emesse in atmosfera, la qualità dell’aria ambiente, la qualità delle acque di ogni genere e genesi (superficiali, potabili, reflue, sotterranee); tuttavia sono pochi i contributi esistenti a livello nazionale in merito alle attività di controllo svolte da ISPRA e ARPA/APPA.

La predisposizione di un rapporto dei controlli ambientali di sistema si è resa necessaria in quanto, nonostante le svariate attività ispettive che sono svolte da ISPRA e APPA/ARPA in varie tematiche ambientali, non esisteva ancora un documento univoco che riassume le attività svolte dagli enti di controllo ed al contempo evidenziasse i risultati raggiunti. Essendo inoltre un lavoro senza precedenti nell’ambito delle attività di controllo, si è deciso che le tematiche d’interesse in questa prima sessione avrebbero riguardato solo i controlli svolti in ambito AIA e Seveso, i cui esiti sono già piuttosto ricchi di contenuti, rimandando eventualmente ad una successiva attività l’inserimento di altre tematiche.

Il gruppo di lavoro ha dato avvio all’attività a seguito dell’approvazione, in data 31/01/2015, del piano operativo di dettaglio (POD) da parte del Comitato Tecnico Permanente. Le attività proposte sono di seguito descritte:

- 1) Predisposizione e trasmissione al GdL, per condivisione, di un questionario volto ad acquisire informazioni in materia di reportistica sui controlli AIA/Seveso esistente a livello regionale;
- 2) Ricognizione di prodotti analoghi di reportistica a livello europeo e/o internazionale;
- 3) Trasmissione del questionario, dopo approvazione del GdL, alla Rete dei Referenti;
- 4) Compilazione e trasmissione dei questionari da parte della rete dei referenti con annessi esempi di reportistica, se presenti;
- 5) Valutazione del materiale acquisito, estrapolazione di indicatori comuni, predisposizione e presentazione di una proposta di reportistica al GdL;
- 6) Trasmissione da parte del GdL di ulteriori contributi alla proposta di report trasmessa;
- 7) Stesura finale della struttura di report
- 8) Presentazione della proposta di reportistica, approvata dal GdL, alla rete dei referenti.

Definita la struttura del rapporto, a seguito di approvazione da parte del CTP, si darà avvio alla fase di acquisizione dati da parte delle Agenzie per le attività di controllo svolte dal sistema agenziale nel 2015 presso gli impianti soggetti all’ottemperanza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all’art. 29-decies del D.lgs. 152/06 e presso gli impianti soggetti alla Direttiva Seveso II, di cui al d.lgs. 334/99, ora Dlgs. 105/2015, al fine della stesura e divulgazione del primo rapporto controlli AIA/Seveso 2015, attività che sarà effettuata a partire dal 2016 dal gruppo di lavoro RR38 – Area 6.

Al gruppo di lavoro 32 ha inizialmente partecipato il personale delle Agenzie Regionali sotto riportato e il personale di ISPRA appartenente ai servizi ISP (Servizio interdipartimentale per l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività ispettive) e RIS (Rischio industriale).


<b>Nome</b>	<b>Ente di appartenenza</b>
Francesca Minniti	ISPRA (ISP - Coordinatrice)
Alfredo Pini	ISPRA (ISP)
Fabrizio Vazzana	ISPRA (RISIND)
Tiziana Pollero	ARPA Liguria
Franco Sturzi	ARPA Friuli Venezia Giulia
Susanna Ricci	ARPA Emilia Romagna

Bruno Barbera	ARPA Piemonte
Claudio Bondi	ARPA Toscana
Marco Cappio Borlino	Arpa Valle D'Aosta
Cristina Pizzitola	ARPA Lombardia
Paola Salmaso	ARPA Veneto
Salvatore Caldara	ARPA Sicilia

## 1.1 Sintesi attività GdL 32

L'attività è stata avviata, a seguito dell'approvazione del POD da parte del CTP in data 31/01/2015, con la trasmissione, a tutte le Agenzie partecipanti al gruppo e successivamente a tutta la rete dei riferimenti, di un questionario volto ad acquisire le informazioni in merito alle modalità di pubblicazione e rendicontazione delle attività di controllo svolte dalla specifica Agenzia. Ogni Agenzia Regionale/Provinciale ed ISPRA, con le proprie modalità, si sono impegnate ed organizzate per gestire e strutturare i dati inerenti le attività di controllo, dalla fase di programmazione agli esiti. Dai risultati del questionario inviato, al quale hanno risposto 14 Agenzie Regionali, e dalla verifica effettuata direttamente sui siti internet delle restanti Agenzie, è stato evidenziato come a livello nazionale la rendicontazione dell'attività di controllo sugli impianti soggetti ad AIA viene per lo più espressa attraverso la redazione e pubblicazione sul sito dell'Agenzia della relazione visita in loco (46%), relazione che è impianto specifica. In altri casi invece, circa il 42% delle Agenzie, sono i Rapporti Annuali sullo Stato dell'Ambiente che evidenziano l'attività di controllo svolta dall'Agenzia con informazioni di base inerenti il numero di controlli svolti ed in rari casi se ci sono state o meno non conformità. Le restanti Agenzie che hanno risposto (13%) invece non riportano ad un pubblico esterno l'attività di controllo svolta. Di seguito si schematizza quanto riportato.


### Modalità reportistica controlli AIA



Per quanto riguarda invece la reportistica Seveso il prospetto sotto evidenzia come una buona percentuale di Agenzie (43%) non pubblica i risultati dei propri controlli. I dati vengono nella maggior parte dei casi inviati all'Autorità Competente che a discrezione li pubblica sul proprio sito. Un'altra percentuale di Agenzie (19%) riporta i dati inerenti i controlli Seveso attraverso Il rapporto annuale sullo Stato dell'Ambiente ed un'altra buona parte (29%) li comunica solo all'Autorità Competente (Ministero dell'Ambiente, Regione o Provincia) attraverso la relazione della visita ispettiva o li riporta sul proprio sito attraverso report descrittivi dell'attività svolta, in alcuni casi non completi dell'esito della attività stessa.

---

## Modalità reportistica controlli SEVESO



Una volta acquisiti gli esiti del questionario è stata redatta una bozza di struttura del rapporto controlli che, tenendo conto anche delle informazioni già disponibili presso le Agenzie, ha sintetizzato gli indicatori principali necessari per la rendicontazione dei controlli quanto più completa.

Il lavoro è stato articolato in un sommario degli argomenti di riferimento da cui sono stati creati dei capitoli specifici, quali “Controlli AIA Statali”, “Controlli AIA Regionali”, “Controlli impianti Seveso soglia superiore”, “Controlli impianti Seveso soglia inferiore” all’interno dei quali sono state create le tabelle di dettaglio con gli indicatori principali da riportare, quali:

- Numero di ispezioni programmate, effettuate
- Numero di ispezioni differenziate per Regione e per categoria di attività
- Numero di non conformità accertate di tipo amministrativo e di tipo penale
- Numero di raccomandazioni e prescrizioni

La bozza così come impostata è stata sottoposta ad una prima compilazione da parte delle Agenzie del gruppo al fine di verificare se le informazioni richieste erano facilmente reperibili e comprensibili da tutti. Ricevuti gli esiti e le valutazioni da parte delle Agenzie il documento è stato modificato in alcune parti ed approvato dal gruppo di lavoro nell’ultima riunione del 23 novembre 2015.

### ***1.1.1 Esiti valutazione da parte della rete dei riferimenti***

In questo paragrafo dovranno essere indicati gli esiti della valutazione da parte della rete dei referenti alla struttura del rapporto controlli messa a punto dal gruppo di lavoro interagenziale 32 “Strutturare la reportistica sui controlli”.

### ***1.1.2 Esiti della valutazione da parte del CTP e CF***

In questo paragrafo dovranno essere indicati gli esiti della valutazione da parte del CTP e del CF alla struttura del rapporto controlli messa a punto dal GdL 32 “Strutturare la reportistica sui controlli” riportata in questa linea guida.

## **1.2 Sintesi attività del gruppo RR38**

In questo paragrafo dovrà essere inserita una sintesi dell’attività del Gruppo di lavoro 38, appartenente Area 6 “Reporting” del Piano triennale SNPA 2014-2016, che eseguirà l’acquisizione dei dati e la redazione del rapporto controlli 2015 sulla base delle indicazioni riportate nella presente Linea guida “Struttura reporting controlli AIA-Seveso” definita dal GdL 32.

### ***1.2.1 Esiti valutazione da parte della rete dei riferimenti***

In questo paragrafo dovranno essere indicati gli esiti del confronto del gruppo con la rete dei referenti identificata per il GdL 38.

### ***1.2.2 Esiti della valutazione da parte del CTP e CF***

In questo paragrafo dovranno essere indicati gli esiti della valutazione da parte del CTP e del CF al Rapporto controlli attività di controllo del sistema agenziale ISPRA/ARPA/APPA Anno 2015 messo a punto dal GdL 38.

---

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI – Elenco delle normative prese a riferimento**

DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 46 del 4 marzo 2014 – Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PROT. 0022295 DEL 27/10/2014 – Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal TITOLO-BIS alla parte seconda del Dlgs. 152/06, alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs. 46 del 4/03/2014

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PROT. 0012422/GAB DEL 17/06/2015 – Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce della modifiche introdotte dal Dlgs. 46/2014

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

DECRETO LEGISLATIVO 105 del 26 giugno 2015 - Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010, n. 128 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n.186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 184 )

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

*Eventuali ulteriori normative prese a riferimento nella redazione del rapporto controlli*

---

### 3. DEFINIZIONI – ABBREVIAZIONI

In questo paragrafo sono elencate le definizioni e le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto e relative alle due tematiche per il controllo AIA e Seveso.

Il Dlgs. 105/2015, entrato in vigore il 14/7/2015, ha abrogato il D.lgs. 334/99 e le relative definizioni. Al momento si riportano entrambe le normative in quanto il dlgs. 334/99 è stato vigente per metà dell'anno 2015, al momento della stesura del I rapporto saranno opportunamente accorpate.

#### 3.1. Decreto Legislativo 152/2006 come modificato dal Decreto legislativo 46/2014

**Autorità Competente:** la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti *il rilascio* dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio

**Autorizzazione integrata ambientale (AIA):** il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c).

Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per una o piu' installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;"

**Emissione:** lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;

**Gestore:** qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;"

**Installazione:** unita' tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

**Installazione esistente:** ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come non gia' soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

**Ispezione ambientale:** tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall' Autorita' Competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;

**Nuova installazione:** una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente";

**Pubblico:** una o piu' persone fisiche o giuridiche nonché ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

**Pubblico interessato:** il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

**Valori limite di emissione:** la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di

---

non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto.

### **3.2 Decreto Legislativo 334/1999 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.”**

**stabilimento:** tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;

**impianto:** un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;

**deposito:** la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

**gestore:** la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto;

**sostanze pericolose:** le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente;

**incidente rilevante:** un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

**pericolo:** la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente;

**rischio:** la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.

### **3.3 Decreto Legislativo 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose**

a) **"stabilimento"**: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

b) **"stabilimento di soglia inferiore"**: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

c) **"stabilimento di soglia superiore"**: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

d) **"stabilimento adiacente"**: uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

e) **“nuovo stabilimento”**:

1) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto o successivamente a tale data, oppure

2) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

f) **"stabilimento preesistente"**: uno stabilimento che il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 e che a decorrere dal giorno di entrata in vigore rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

g) **"altro stabilimento"**: un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il giorno di entrata in vigore del suddetto decreto o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e);

- 
- h) "**impianto**": un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;
- i) "**gestore**": qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;
- l) "**sostanza pericolosa**": una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;
- m) "**miscela**": una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
- n) "**presenza di sostanze pericolose**": la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1;
- o) "**incidente rilevante**": un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;
- p) "**pericolo**": la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;
- q) "**rischio**": la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;
- r) "**deposito**": la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
- s) "**deposito temporaneo intermedio**": deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;
- t) "**pubblico**": una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- u) "**pubblico interessato**": il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 24, comma 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse;
- v) "**ispezioni**": tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.

**In fase di redazione definitiva del rapporto le definizioni in ambito Seveso saranno opportunamente accorpate e potranno essere inserite altre definizioni AIA o Seveso utili allo scopo.**

---

## 4. CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI AIA E SEVESO

Descrizione sintetica delle modalità e dei criteri messi in atto dal sistema agenziale ISPRA-ARPA/APPA per la programmazione e lo svolgimento dei controlli AIA prima e dopo l'emanazione Dlgs. 46/2014 e Seveso prima e dopo Direttiva 2012/18/UE (SEVESO III)

### 4.1 PROCEDIMENTO AIA

Nel caso dell'AIA si fa riferimento alla normativa attualmente vigente, ovvero il dlgs. 152/06 e s.m.i., che nel corso del tempo ha assorbito le disposizioni del d.lgs. 59/2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", ed una serie di ulteriori aggiornamenti, l'ultimo dei quali il D.lgs. 46/2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che ha modificato alcuni articoli del d.lgs. 152/06 in particolare in materia di applicazione del sistema sanzionatorio al regime AIA (art. 29-quattordices).

L'autorizzazione integrata ambientale e' necessaria per:

- a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del Dlgs. 152/06;
- b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a);

I controlli ordinari in ambito AIA sono disposti dall'art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/06 sia per ciò che riguarda gli impianti di competenza statale sia per gli impianti di competenza regionale. Nel primo caso si tratta degli impianti elencati nell'Allegato XII Parte Seconda del dlgs. 152/06, in cui l'Autorità di Controllo è ISPRA, che si può avvalere di ARPA/APPA, e l'Autorità Competente è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, nel secondo caso invece per le installazioni di competenza regionale, elencate nell'allegato VIII della Parte II del Dlgs. 152/06, l'Autorità Competente sono le Regioni che si avvalgono delle Agenzie Regionali per l'Ambiente per lo svolgimento dei controlli.

In particolare l'art. **29-decies comma 3** del dlgs. 152/06 recita che:

*"... l'ISPRA per gli impianti di competenza statale o, negli altri casi l'Autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore :*

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;*
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di emissione;*
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto ..."*

La collaborazione tra Ispra e le Agenzie nell'ambito dei controlli degli impianti di competenza statale viene disposta al **comma 11** dello stesso articolo, in cui si indica che *"... Ispra esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'art. 03 comma 5 del Decreto legge 4 dicembre 1993 n. 493, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 ..."*.

Dal 2009, da quando sono state emanate le prime autorizzazioni integrate ambientali, ISPRA, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione con le agenzie, ha pertanto condotto le verifiche ispettive presso gli impianti di competenza statale avvalendosi del supporto delle agenzie regionali territoriali. Il supporto è stato ed è espletato sia attraverso la verifica delle attività di autocontrollo effettuate dal gestore sia attraverso il campionamento e le analisi delle emissioni in atmosfera e degli scarichi delle acque reflue delle installazioni, da attuarsi con una frequenza disposta nelle specifiche autorizzazioni e comunque caso per caso al fine di garantire la verifica qualitativa e quantitativa dei contributi emissivi di ogni specifico impianto da parte dell'ente di controllo.

Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3 dell'art. 29-decies l'Autorità Competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinato allo scopo, può disporre inoltre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del decreto 152/06, come enunciato dall'art. 29-decies comma 4 dello stesso decreto.

Si distinguono pertanto le ispezioni ordinarie, definite attraverso una specifica programmazione, da quelle straordinarie. Le ispezioni straordinarie possono essere disposte dall'Autorità Competente, ma anche dall'Autorità Giudiziaria, qualora nell'ambito di un procedimento a carico di un'installazione tale Autorità ritenga necessario una agli enti di controllo per specifiche questioni. Visite ispettive straordinarie possono

---

anche scaturire per accertare l'ottemperanza a specifiche prescrizioni impartite dall'Autorità di controllo e anche a seguito di segnalazioni rilevanti da parte del pubblico cittadino o da parte di enti terzi.

La programmazione delle visite ispettive ordinarie per ciò che riguarda le AIA di competenza statale è stata sempre definita da ISPRA di concerto con le Agenzie territoriali e proposta all'Autorità Competente entro la fine di ciascun anno, per l'anno successivo. Tale programmazione ha sempre tenuto conto delle frequenze di controllo a carico degli enti di controllo indicata nelle specifiche autorizzazioni, senza tuttavia tralasciare un aspetto prettamente organizzativo e di gestione legato alla effettiva disponibilità di personale e di risorse strumentali necessarie ai fini dell'espletamento delle verifiche ispettive in loco.

Con il passare del tempo e con l'aumentare del numero degli impianti autorizzati, l'approccio alla programmazione è stato sempre più caratterizzato da una preventiva valutazione della criticità ambientale degli impianti soggetti a controllo, in accordo inoltre con gli esiti delle verifiche ispettive precedenti. Con l'entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 tale impostazione è stata confermata, in particolare nell'art. **29-decies comma 11-ter**, ove si definisce che *"... il periodo tra due visite in loco non deve superare un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:*

- a) *gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;*
- b) *il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;*
- c) *la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009) ...".*

La programmazione delle ispezioni che tenga conto di questo criterio è un aspetto di cui si sta discutendo nell'ultimo anno tra Ispra e le Agenzie Regionali. Arpa Lombardia ha coordinato un GdL che ha prodotto il software denominato SSPC (Sistema di Supporto Stato di Attuazione Controlli) appositamente dedicato alla verifica del livello di rischio a cui è soggetta ogni installazione. L'applicazione del software è in fase sperimentale da parte del GdL 10 ed in fase di valutazione da parte del CTP la proposta di adozione per tutte le Agenzie. Molte Agenzie stanno cercando di uniformarsi avviando una fase sperimentale di verifica del modello ed in parte la programmazione dei controlli per l'anno 2016 ha tenuto conto anche dei risultati scaturiti dalle risultanze dell'adozione del sistema informatico. Per l'anno 2015 invece la programmazione è stata effettuata con i criteri già adottati prima dell'entrata in vigore del dlgs. 46/2014.

La programmazione effettuata secondo tali criteri deve poi essere inclusa e allinearsi ad un piano di ispezione ambientale a livello regionale come definito nel comma 11-bis) dell'**art. 29-decies**:

*"... le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 devono essere definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:*

- a) *un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;*
- b) *la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;*
- c) *un registro delle installazioni coperte dal piano;*
- d) *le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;*
- e) *le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;*
- f) *se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione ...".*

Con il d.lgs. 46/2014 la programmazione delle ispezioni, in particolare delle installazioni di competenza statale, deve quindi derivare da una attenta valutazione compiuta non solo a livello centrale statale ma anche a livello regionale.

---

## 4.2 PROCEDIMENTO SEVESO

Nel caso della normativa sulla prevenzione dei rischi di incidente rilevante (la cosiddetta direttiva "Seveso") fino al 2015 l'attività è stata regolata dal D.lgs 334/99. Con la sua abrogazione, avvenuta con il decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, sono state introdotte importanti modifiche per quanto riguarda la programmazione dei controlli. Nel seguito saranno descritte le modalità passate e quelle che interesseranno la pianificazione futura delle ispezioni, a partire dal 2016.

**4.2.1 Principali riferimenti normativi** L'emanazione del D.Lgs 334/99, che recepisce la direttiva comunitaria 96/82/CE, ha reso obbligatorio per i gestori di stabilimenti e attività a rischio di incidente rilevante l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza, fissandone i contenuti essenziali (nell'allegato III); il successivo decreto attuativo del 9 agosto 2000 ha precisato gli obblighi dei gestori a tale riguardo.

Le ulteriori modifiche introdotte con il D.Lgs 238/05 (recepimento della direttiva 103/2005) hanno poi posto l'attenzione non solo sull'importanza dell'adozione, da parte del gestore, di un SGS che tenga conto degli aspetti organizzativo-gestionali, ma anche sulle misure tecniche utilizzate per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti (art. 25 comma 1-bis).

Tale aspetto viene esplicitamente indicato nelle linee guida ministeriali sulle verifiche ispettive allegato nel Decreto direttoriale MATTM n. 232 del 25 marzo 2009, emanato nelle more dell'emanazione del Decreto previsto dall'art. 25 comma 3 del d.lgs. 334/99.

Il nuovo D.Lgs 105/2015 che ha recepito la Direttiva n. 2012/18/UE appare, anche in virtù dell'abolizione di alcune norme introdotte dal D.Lgs n. 334/99, sostanzialmente in linea con le disposizioni europee, pur mantenendo alcune specificità nazionali. Un aspetto di impostazione giudicato interessante e potenzialmente positivo, soprattutto da parte industriale, è il tentativo di proporre una sorta di "testo unico" in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, inserendo in allegato i contenuti di tutti i decreti tecnici attuativi previsti dall'attuale normativa di riferimento, aggiornandone alcuni già emanati in vigore del D.Lgs n. 334/1999, e integrandoli con altre disposizioni applicative attese dal 1999.

È con tale principio che attraverso l'articolo 27 è stato introdotto il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti.

### 4.2.2 Specificità dei controlli

Le verifiche ispettive negli stabilimenti RIR sono indirizzate alla verifica e alla definizione delle caratteristiche del sistema di gestione della sicurezza e all'individuazione dei punti critici del SGS-PIR e delle eventuali misure correttive e migliorative che è necessario adottare affinché questo costituisca uno strumento efficace alla prevenzione ed al controllo delle situazioni di pericolo.

Le commissioni ispettive devono pertanto:

- a) verificare la struttura del sistema di gestione adottato assicurandosi che le indicazioni normative siano state considerate ed implementate quando applicabili e rilevanti (verifica di completezza);
- b) verificare la funzionalità del sistema di gestione, modalità di attuazione, comprensione e grado di coinvolgimento delle persone che sono chiamate a svolgere funzioni o azioni rilevanti ai fini della sicurezza, ad ogni livello del sistema;
- c) effettuare verifiche documentali e in campo sulla corretta applicazione di quanto previsto dal SGS per la gestione della manutenzione, e della preventiva individuazione, da parte del gestore dei componenti critici per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti nonché del relativo inserimento nei piani di controllo e manutenzione con attribuzione delle periodicità congruenti con le assunzioni fatte nell'analisi dei rischi.

### 4.2.3 Ciclo regolatore secondo il D.Lgs. 334/99

L'art. 25, comma 1 del d.lgs. 334/99 stabilisce che le misure di controllo sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente e consistono in ispezioni svolte al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

Ad oggi, le ispezioni presso gli stabilimenti di soglia inferiore sono effettuate dalla regione; non essendo avvenuta l'attuazione del procedimento previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative agli stabilimenti di soglia superiore, soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza, sono disposte dal MATTM ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997.

---

#### **4.2.4 Criteri di pianificazione**

Ad oggi per gli stabilimenti di soglia superiore non risulta che il MATTM abbia formalizzato o attuato sistemi per la pianificazione delle ispezioni. Per gli stabilimenti di soglia inferiore la situazione a livello regionale si presenta piuttosto disomogenea in quanto solo per alcune Regioni sono stati messi in atto strumenti per la pianificazione specifici (Delibere Regionali).

#### **4.2.5 Programmazione annuale**

Esistono alcuni criteri, non formalizzati, utilizzati dal MATTM per la programmazione delle ispezioni. Nel seguito sono elencati gli elementi di riferimento per la definizione delle periodicità e delle priorità del programma delle verifiche, quali:

- a) nuovi stabilimenti rientrati nel campo di assoggettabilità del d.lgs. 334/99 a seguito di modifiche o nuove acquisizioni sulla pericolosità delle sostanze o dei processi in termini di classificazione sia a livello nazionale/europeo sia in base ad indicazioni di enti internazionali;
- b) richieste specifiche da parte di altre autorità;
- c) risultati delle precedenti verifiche ispettive che hanno evidenziato delle lacune importanti nell'implementazione del SGS-PIR;
- d) l'accadimento di incidenti e quasi-incidenti;
- e) stabilimenti che nel tempo hanno variato la loro classificazione in termini di rischio, passando dalla soglia inferiore a quella superiore.

#### **4.2.6 Ciclo regolatore secondo il D.Lgs 105/2015**

Le ispezioni previste dall'art. 27 del citato decreto devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare:

- a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
- c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata ai sensi del presente decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
- d) che le informazioni di cui all'articolo 23 "Informazioni al pubblico e accesso all'informazione" siano rese pubbliche.

Le ispezioni sono effettuate con oneri a carico dei gestori.

Le nuove disposizioni in materia di ispezioni, in piena coerenza con la direttiva europea, ampliano e integrano notevolmente quelle del D.Lgs n. 334/1999, mutuando alcune definizioni e terminologie della direttiva 2010/75/CE "IED" e introducendo gli obblighi per le Autorità di predisporre un piano di ispezione nazionale per stabilimenti di soglia superiore (a cura del Ministero dell'Interno in collaborazione con ISPRA) e piani di ispezione regionali per gli stabilimenti di soglia inferiore (a cura delle regioni); le nuove norme richiedono alle autorità coinvolte di coordinare e armonizzare i piani di competenza e di procedere in base a essi alla compiuta definizione dei programmi annuali, con frequenza per le ispezioni nei singoli stabilimenti stabilita sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli in esse presenti.

Le ispezioni straordinarie sono disposte dalle autorità competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto.

#### **4.2.7 Criteri di pianificazione**

Il piano di ispezioni, in accordo con il comma 3 dell'articolo 27 del D.Lgs 105/2015, dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
- e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il

- 
- rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni;
  - g) le procedure per le ispezioni straordinarie;
  - h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **4.2. 8 Pianificazione/Programmazione annuale**

Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui allegato H "*Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*", che stabilisce i criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni disposte al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto da parte del gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.

Nell'allegato, oltre a quanto previsto dall'art. 27 del decreto, sono forniti importanti elementi innovativi per quanto riguarda la programmazione delle ispezioni ordinarie, basata su una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti che tiene conto dei seguenti criteri:

- pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- risultanze delle ispezioni precedenti;
- segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- stabilimenti o gruppi di stabilimenti con possibili effetti domino;
- concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- pericolo per l'ambiente in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

---

## 5. TIPOLOGIA INSTALLAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO DA PARTE DEL SISTEMA AGENZIALE ISPRA/ARPA/APPA

Descrizione sintetica degli impianti AIA e Seveso sottoposti a controllo sia a livello statale che regionale

Le installazioni soggette al rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale sono quelle che svolgono le attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del Dlgs. 152/06, comprese eventuali modifiche sostanziali delle stesse. Tra le categorie riportate nell'allegato VIII sono presenti alcune attività soggette al rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale statale, di capacità produttiva e potenza maggiori, che sono riportate nell'Allegato XII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06.

Si riportano nel seguito i citati allegati.

### 5.1 - "Allegato VIII alla parte seconda del DLgs. 152/06" come modificato dal Dlgs. 46/2014

#### Inquadramento generale

A - Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda.

B - I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b).

C - Nell'ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

D - In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente:

- a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e
- b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attività dell'industria chimica descritte nel presente Allegato.

#### Categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13.

##### 1. Attività energetiche

- 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW
- 1.2. Raffinazione di petrolio e di gas
- 1.3. Produzione di coke
- 1.4. Gassificazione o liquefazione di:
  - a) carbone;
  - b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.
- 1.4-bis. Attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta.

##### 2. Produzione e trasformazione dei metalli

- 2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
- 2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora
- 2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
  - a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;
  - b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

- 
- c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.
  - 2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
  - 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
    - a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
    - b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
  - 2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>.

### **3. Industria dei prodotti minerali**

- 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
  - a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
  - b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
  - c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
- 3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto
- 3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno
- 3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno
- 3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno

### **4. Industria chimica**

- 4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
  - a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
  - b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
  - c) idrocarburi solforati;
  - d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
  - e) idrocarburi fosforosi;
  - f) idrocarburi alogenati;
  - g) composti organometallici;
  - h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
  - i) gomme sintetiche;
  - l) sostanze coloranti e pigmenti;
  - m) tensioattivi e agenti di superficie.
- 4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:
  - a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile;
  - b) acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
  - c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
  - d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
  - e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
- 4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
- 4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi
- 4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi
- 4.6. Fabbricazione di esplosivi

---

## 5. Gestione dei rifiuti

- 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, *che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:*
- a) trattamento biologico;
  - b) trattamento fisico-chimico;
  - c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
  - d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
  - e) rigenerazione/recupero dei solventi;
  - f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
  - g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
  - h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
  - i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
  - j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
  - k) lagunaggio.
- 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
- a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3Mg all'ora;
  - b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.
- 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
- 1) trattamento biologico;
  - 2) trattamento fisico-chimico;
  - 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
  - 4) trattamento di scorie e ceneri;
  - 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
- b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
- 1) *trattamento biologico;*
  - 2) *pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;*
  - 3) *trattamento di scorie e ceneri;*
  - 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
- Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
- 5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
- 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
- 5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.

## 6. Altre attività

- 6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:
- a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
  - b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
  - c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m<sup>3</sup> al giorno.
- 6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.
- 6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.
- 6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
- b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

- 
- 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;
  - 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione e' in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;
  - 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno e' superiore a;
    - 75 se A e' pari o superiore a 10; oppure
    - $[300 - (22,5 \times A)]$  in tutti gli altri casiL'imballaggio non e' compreso nel peso finale del prodotto.
  - c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).
  - 6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.
  - 6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:
    - a) con piu' di 40000 posti pollame;
    - b) con piu' di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
    - c) con piu' di 750 posti scrofe.
  - 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.
  - 6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
  - 6.9. Cattura di flussi di CO<sub>2</sub> provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
  - 6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m<sup>3</sup> al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurramento.
  - 6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui e' svolta una delle attività di cui al presente Allegato."

## 5.2 Allegato XII Parte Seconda del Dlgs. 152/06- Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale

(allegato aggiunto dal d.lgs. n. 128 del 2010)

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- 3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:

### Soglie\*

Classe di prodotto	Gg/anno
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	200
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi	200
c) idrocarburi solforati	100
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	100
e) idrocarburi fosforosi	100
f) idrocarburi alogenati	100
g) composti organometallici	100
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	100
i) gomme sintetiche	100
l) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile	100
m) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	100
n) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	100
o) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	300

\* Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.

- 5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
- 6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.

Per quanto attiene altresì alle attività ispettive Seveso, si riporta nel seguito l'elenco (Parte 1 e Parte 2) delle tipologie interessate.

### 5.3 Parte 1 Decreto Legislativo 334/1999 - Sostanze specificate

Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2, le quantità limite da prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione	
	degli articoli 6 e 7	dell'articolo 8
<i>Nitrato di ammonio (cfr. nota 1)</i>	5 000	10 000
<i>Nitrato di ammonio (cfr. nota 2)</i>	1 250	5 000
<i>Nitrato di ammonio (cfr. nota 3)</i>	350	2 500
<i>Nitrato di ammonio (cfr. nota 4)</i>	10	50
<i>Nitrato di potassio (cfr. nota 5)</i>	5 000	10 000
<i>Nitrato di potassio (cfr. nota 6)</i>	1 250	5 000
Anidride arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1	2
Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali	0.1	0.1
Bromo	20	100
Cloro	10	25
Composti del nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel)	1	1
Etilenimina	10	20
Fluoro	10	20
Formaldeide (concentrazione >= 90 %)	5	50
Idrogeno	5	50
Acido cloridrico (gas liquefatto)	25	250
Alchili di piombo	5	50
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale	50	200
Acetilene	5	50
Ossido di etilene	5	50
Ossido di propilene	5	50
Metanolo	500	5 000
4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	0.01	0.01
Isocianato di metile	0.15	0.15
Ossigeno	200	2 000
Diisocianato di toluene	10	100
Cloruro di carbonile (fosgene)	0.3	0.75
Triduro di arsenico (arsina)	0.2	1
Triduro di fosforo (fosfina)	0.2	1
Dicloruro di zolfo	1	1
Triossido di zolfo	15	75
Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente	0.001	0.001
<i>Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Aminobifenile e/o suoi sali, Benzotricloruro, Benzidina e/o suoi sali, Ossido di bis (clorometile), Ossido di clorometile e di metile, 1,2-Dibromoetano, Solfato di dietile, Solfato di dimetile, Cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-Dibromo-3-cloropropano, 1,2-Dimetilidrazina, Dimetilnitrosammina, Triammide esametilfosforica, Idrazina, 2-Naftilammina e/o suoi sali,</i>	0.5	2

---

<i>1,3 Propansultone e 4-Nitrodifenile</i>		
<i>Prodotti petroliferi:</i>		
<i>a) benzine e nafte,</i>		
<i>b) cheroseni (compresi i jet fuel),</i>		
<i>c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)</i>	<i>2 500</i>	<i>25 000</i>

## 5.4 Parte 2 Decreto Legislativo 334/1999 - Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose classificate come	Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini dell'applicazione	
	degli articoli 6 e 7	dell'articolo 8
1. MOLTO TOSSICHE	5	20
2. TOSSICHE	50	200
3. COMBURENTI	50	200
4. <i>ESPLOSIVE</i> (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4	50	200
5. <i>ESPLOSIVE</i> (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3	10	50
6. INFIAMMABILI, [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3. a)].	5 000	50 000
7 a. FACILMENTE INFIAMMABILI, [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 1)].	50	200
7 b. Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI, [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 2)].	5 000	50 000
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI, [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c)].	10	50
9. <i>SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:</i> i) R50 : "Molto tossico per gli organismi acquatici" (compresa frase R50/53) ii) R51/53 : "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"	100  200	200  500
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: i) R14 : "Reagisce violentemente a contatto con l'acqua" (compresa frase R14/15) ii) R29 : "Libera gas tossici a contatto con l'acqua"	100 50	500 200

## 5.5 DECRETO LEGISLATIVO 105 del 26/06/2015

### Allegato 1

#### Sostanze pericolose

Le sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 della parte 1 del presente allegato sono soggette alle quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1.

Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

#### PARTE 1

##### *Categorie delle sostanze pericolose*

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
<b>Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE</b>		
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20
H2 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)	50	200
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	50	200
<b>Sezione «P» — PERICOLI FISICI</b>		
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) — Esplosivi instabili; oppure — Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure — Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10)	50	200

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2	10	50
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	150 (peso netto)	500 (peso netto)
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2)	5000 (peso netto)	50000 (peso netto)
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1	50	200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI — Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure — Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60$ °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)	10	50
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure — Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60$ °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12)	50	200
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	5000	50000
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	10	50
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	50	200

<b>Colonna 1</b>	<b>Colonna 2</b>	<b>Colonna 3</b>
<b>P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI</b> Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1	50	200
<b>P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI</b> Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	50	200
<b>Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE</b>		
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	200	500
<b>Sezione «O» — ALTRI PERICOLI</b>		
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	100	500
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200

**PARTE 2***Sostanze pericolose specificate*

<b>Colonna 1</b>	<b>Numero CAS<sup>1</sup></b>	<b>Colonna 2</b>	<b>Colonna 3</b>
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)	—	5000	10000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)	—	1250	5000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)	—	350	2500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)	—	10	50
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)	—	5000	10000
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)	—	1250	5000
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi Sali	1303-28-2	1	2
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali	1327-53-3		0.1
9. Bromo	7726-95-6	20	100
10. Cloro	7782-50-5	10	25
11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	—		1
12. Etilenimina	151-56-4	10	20
13. Fluoro	7782-41-4	10	20
14. Formaldeide (concentrazione $\geq$ 90 %)	50-00-0	5	50
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250
17. Alchili di piombo	—	5	50
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19)	—	50	200

Colonna 1	Numero CAS <sup>1</sup>	Colonna 2	Colonna 3
19. Acetilene	74-86-2	5	50
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50
22. Metanolo	67-56-1	500	5000
23. 4, 4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	101-14-4		0.01
24. Isocianato di metile	624-83-9		0.15
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000
26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene	584-84-9 91-08-7	10	100
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0.3	0.75
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0.2	1
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0.2	1
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0		1
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20)	—		0.001
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso:  4-Amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammideesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone	—	0.5	2

Colonna 1	Numero CAS <sup>1</sup>	Colonna 2	Colonna 3
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafta, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)	—	2500	25000
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20
37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20
38. Piperidina	110-89-4	50	200
39. Bis (2-dimetilamminoetil)(metil)ammina	3030-47-5	50	200
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina	5397-31-9	50	200
41. Miscele (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato 1.  (*) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio.		200	500
42. Propilammina (cfr. nota 21)	107-10-8	500	2000
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)	1663-39-4	200	500

Colonna 1	Numero CAS <sup>1</sup>	Colonna 2	Colonna 3
44. 2-Metil-3-butenitrile (cfr. nota 21)	16529-56-9	500	2000
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina -2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21)	533-74-4	100	200
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21)	96-33-3	500	2000
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21)	108-99-6	500	2000
48. 1-Bromo-3-cloropropano (cfr. nota 21)	109-70-6	500	2000
( 1 ) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.			

#### NOTE ALL'ALLEGATO 1

1. Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.
3. Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento.

Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.

## 6. ANALISI DELLE RISORSE ECONOMICHE, STRUTTURALI E UMANE PRESENTI NEL SISTEMA PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI AIA/SEVESO

Il capitolo deve riportare l'impegno dell'Agenzia e di ISPRA in termini di risorse economiche e umane assegnate per le tematiche di controllo AIA e Seveso; per le AIA, laddove possibile, si dovrebbero riportare le risorse economiche e finanziarie per le attività di campionamento e analisi svolte per l'anno di riferimento, qui indicate in termini di numero di campioni analizzati.

L'attività di vigilanza e controllo qui indicata deve riferirsi al controllo nella sua totalità, quindi non solo l'attività relativa alle visite ispettive presso l'impianto. Inoltre il compilatore dovrà specificare nell'introduzione a questo paragrafo se il personale è comunque impegnato in altre attività dell'Agenzia o dell'Istituto.

**Tabella 6.1 - Risorse umane in termini di unità di personale equivalente impegnate nelle attività di controllo AIA**

<b>AGENZIA /ISPRA</b>	<b>Impianti vigilati AIA (N)</b>	<b>Attività AIA</b>	<b>Personale ISPRA/ARPA/APPA dedicato</b>
<b>X</b>	Inserire il numero di impianti vigilati, anche quelli non ispezionati nell'anno, ovvero gli impianti autorizzati	<i>Attività di vigilanza e controllo</i>	
		<i>Attività di supporto amministrativo*</i>	
		<i>Attività campionamento e misura in campo</i>	
		<i>Attività di analisi in laboratorio</i>	

*\*Per supporto amministrativo, laddove è possibile differenziare, si intende il personale assegnato al protocollo documenti entrata/uscita, gestione missioni, gestione archivi documenti ecc*

La tabella sottostante mette in evidenza l'impegno delle Agenzie nelle attività analitiche attraverso l'indicazione del numero di campioni prelevati per attività AIA nell'anno di riferimento, dato che si intende poi confrontare con i campioni prelevati per le restanti attività di campionamento e analisi svolte per altre tematiche. Le matrici da prendere in considerazione per l'AIA sono aria, acqua e rifiuti ove pertinente. Per le AIA statali si farà riferimento solo al numero di parametri analizzati, in quanto i campionamenti sono svolti dalle Agenzie e le informazioni non sono sempre reperibili.

Per le AIA regionali le agenzie dovranno valutare la fattibilità di tale differenziazione tra campionamento e analisi di laboratorio. Probabilmente per il primo report sarà più facile reperire l'informazione solo sul numero di campioni prelevati e portati in laboratorio, a lungo termine invece riportare anche l'impegno analitico in laboratorio in termini di n. parametri analizzati può evidenziare l'impegno dell'Agenzia per entrambe le attività. Nella compilazione indicare quindi a quale fattispecie ci si riferisce.

**Tabella 6.2 - Attività di campionamento e analisi: rapporto AIA/ altre tematiche**

<b>Tipologia attività</b>	<b>Tematica AIA o Seveso</b>	<b>TOTALE altre tematiche</b>
<i>Attività campionamento e analisi</i>	<i>N. campioni/parametri</i>	<i>N. campioni/parametri</i>

---

La tabella sottostante deve riportare le risorse finanziarie assegnate all’Agenzia e ad Ispra per l’attività di controllo AIA e SEVESO. Le Agenzie che dispongono preliminarmente di risorse finanziarie dedicate all’attività di controllo AIA-SEVESO possono compilare la colonna risorse in entrata e quelle in uscita; quelle invece che non sono in grado di estrapolare le risorse effettivamente dedicate a queste attività possono compilare la sola colonna relativa alle risorse finanziarie in uscita.

Laddove l’Agenzia o ISPRA non sia in grado, in particolare per il primo report, di recuperare tutti i dati richiesti nelle diverse voci (personale, formazione ecc) potrà riportare l’informazione anche in forma di dato aggregato o mediato.

**Tabella 6.3. Risorse finanziarie assegnate e/o spese per attività AIA/Seveso**

<b><i>Voci di spesa</i></b>	<b><i>Risorse finanziarie entrata (Euro)</i></b>	<b><i>Risorse finanziarie in uscita (Euro)</i></b>
<i>Personale</i>		
<i>Formazione e informazione</i>		
<i>Investimenti</i>		
<i>Strutture esterne per analisi</i>		
<i>Laboratori Agenzia</i>		
<i>Altri Servizi</i>		
<i>Totale</i>		

COMPILARE IL CAPITOLO PER:

- CONTROLLI AIA STATALI - a cura di ISPRA
- CONTROLLI SEVESO SOGLIA SUPERIORE - a cura di ISPRA
- CONTROLLI AIA REGIONALI - a cura di ogni ARPA/APPA
- CONTROLLI SEVESO SOGLIA INFERIORE - a cura di ogni ARPA/APPA

---

**7. CONTROLLI ORDINARI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE  
AMBIENTALI DI IMPIANTI DI COMPETENZA STATALE**

*(ART. 29-DECIES COMMA 3 Dlgs. 152/06)*

**La compilazione di questo capitolo è a cura di ISPRA**

---

## **7.1 LA PROGRAMMAZIONE ANNO XXXX DELLE VISITE ISPETTIVE ORDINARIE AIA PRESSO IMPIANTI DI COMPETENZA STATALE**

Nell'anno 2015 la programmazione delle visite ispettive presso gli impianti di competenza statale, ovvero appartenenti alle categorie dell'Allegato XII alla parte II del dlgs. 152/06, è stata effettuata da ISPRA in accordo con le Agenzie Regionali territoriali, con particolare riferimento al campionamento e analisi delle diverse matrici ambientali interessate dal controllo. Qui sotto dovrà essere riportato l'elenco delle installazioni le cui visite ispettive, con le annesse attività di campionamento e analisi previste dai decreti di AIA per le matrici aria, acqua e/o altre indagini analitiche (rifiuti, rumore, suolo e acque sotterranee), sono state programmate nell'anno 2015. La voce riferita ad altre indagini è possibile sia sempre descritta con la dicitura "non applicabile" in quanto le verifiche analitiche su matrici come rifiuti o acque sotterranee da parte dell'ente di controllo non sono mai richieste nelle autorizzazioni e sono svolte solo in particolari situazioni riconducibili per lo più a visite ispettive di natura straordinaria che saranno trattate in un capitolo separato.

La data del controllo corrisponde al periodo di effettuazione della visita ispettiva in loco; nel caso in cui tale periodo è comprensivo di più visite, indicare nella specifica colonna la data ultima di presenza dell'ente di controllo in impianto utilizzata al fine del conteggio dei 60 gg per la trasmissione della relazione visita in loco di cui all'art. 29-decies comma 5 Dlgs. 152/06

Il gruppo ispettivo nelle visite presso le installazioni di competenza statale è per lo più sempre costituito dalla presenza sia di ISPRA sia di ARPA territorialmente competente. In alcuni casi le visite ispettive sono condotte solo dall'Agenzia regionale che, per conto di ISPRA, opera autonomamente presso l'installazione sulla base di un piano di ispezione concordato con ISPRA. Tale modalità operativa deriva, come indicato al capitolo 4, dalla sottoscrizione di una convenzione ISPRA/ARPA che, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11, definisce le modalità con le quali Ispra si avvale del supporto delle Agenzie per le attività di controllo delle installazioni di competenza statale.



## 7.2 INSTALLAZIONI AIA STATALE DISTINTE PER REGIONE E ATTIVITA'

Nel paragrafo precedente sono state indicate le installazioni sottoposte a visita ispettiva nell'anno di riferimento; questa paragrafo riprendendo le informazioni già inserite precedentemente, vuole fornire una panoramica della distribuzione dell'attività ispettiva svolta nelle diverse Regioni ed in rapporto alle diverse categorie di attività previste nell'allegato XII quali raffinerie, acciaierie, centrali termoelettriche, impianti chimici, rigassificatori e reti Snam. Inoltre si vuole mettere in evidenza anche il rapporto esistente tra il numero di impianti autorizzati, le visite ispettive programmate per alcuni di quegli impianti e le visite ispettive effettivamente svolte dal sistema agenziale ISPRA/ARPA/APPA.

**Questa tabella deve essere compilata inserendo il numero di installazioni autorizzate di competenza statale, il numero di viste ispettive programmate ed effettivamente svolte nell'anno di riferimento, differenziando per categoria di attività e per Regione.**

*Tabella 7.2 Installazioni e visite ispettive AIA statale differenziate per Regione e categoria attività*

<i>Regione</i>	<i>Raffinerie</i>	<i>Acciaierie</i>	<i>CTE</i>	<i>Chimici</i>	<i>Rigassificat</i>	<i>Reti Snam</i>	<i>Totale numero impianti autorizzati</i>	<i>Totale ispezioni ordinarie programmate</i>	<i>Totale impianti ispezionati</i>
<i>Abruzzo</i>									
<i>Basilicata</i>									
<i>Bolzano</i>									
<i>Calabria</i>									
<i>Campania</i>									
<i>Emilia Romagna</i>									
<i>Friuli V. Giulia</i>									
<i>Lazio</i>									
<i>Liguria</i>									
<i>Lombardia</i>									
<i>Marche</i>									
<i>Molise</i>									
<i>Piemonte</i>									
<i>Puglia</i>									
<i>Sardegna</i>									
<i>Sicilia</i>									
<i>Toscana</i>									
<i>Trento</i>									
<i>Umbria</i>									
<i>Valle D'Aosta</i>									
<i>Veneto</i>									
<b><i>TOTALE</i></b>									

---

### ***7.2.1 - Sintesi e commento dei dati di programmazione***

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti alla programmazione ed eventuali commenti al tema.

### ***7.2.2 - Rappresentazioni grafiche***

Estrapolazione dalle due tabelle sopra (esempio: n. 1 Ispezioni programmate/effettivamente svolte; n. 2 n. ispezioni/categorie di attività; n. 3 n. ispezioni/Regioni);

---

## 7.3 TIPOLOGIA NON CONFORMITA' ACCERTATE

### 7.3.1 NORMATIVA

Il paragrafo seguente evidenzia le tipologie di non conformità che sono state accertate nell'anno di riferimento presso le diverse installazioni autorizzate sia a seguito di visita ispettiva sia a seguito di verifica documentale. Le non conformità a seguito di visita ispettiva sono comunicate da ISPRA all'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, attraverso una nota informativa, che dettaglia sia le non conformità sanzionate amministrativamente, ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo comma 2, sia le non conformità sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo comma 3. Qualora fossero accertate non conformità sanzionate penalmente la nota informativa viene inviata anche alla Procura della Repubblica territorialmente competente, in qualità di ipotesi di reato. La nota informativa ISPRA include, nella maggior parte dei casi, una proposta di diffida, che l'Autorità Competente generalmente accetta applicando quanto disposto nell'art. 29-decies comma 9 lettere a), b), c), d) a seconda dei casi.

Per procedura interna le non conformità di tipo amministrativo sono accertate al gestore delle installazioni successivamente all'invio della diffida da parte dell'Autorità Competente al gestore dell'installazione e comunque il verbale di accertamento e contestazione viene inviato dall'ente accertatore (ISPRA) al gestore dell'installazione ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/81 entro 90 giorni dalla data dell'ultima visita in loco. Tale modalità operativa è ritenuta necessaria in quanto per accertare una non conformità è sempre opportuno valutare con la dovuta attenzione ed il tempo necessario tutte le specifiche norme tecniche, la stessa autorizzazione e la specifica condotta seguita dal gestore. Al verbale di accertamento segue poi quanto disposto dall'art. 17 della Legge 689/81 che termina con l'invio del rapporto art. 17 al Prefetto territorialmente competente che eroga la sanzione, ai sensi art. 29-quattordicesimo comma 12, dopo aver valutato tutti i documenti inviati da ISPRA ed eventualmente dal gestore, secondo l'art. 18 L. 689/81.

Le **non conformità sanzionate amministrativamente** sono quelle indicate nell'art. 29-quattordicesimo del dlgs. 152/06 e smi commi 2, 6, 7, 8, 9 e 10 ove si riporta che:

“2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' Autorita' Competente.

6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato e' necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all' Autorita' competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonche' il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.

8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all' Autorita' Competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria e' sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.

10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'Autorita' Competente, la documentazione

---

integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'Autorita' Competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.

Le **non conformità invece che comportano una sanzione penale** sono quelle indicate ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, ove si riporta:

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' Autorita' Competente nel caso in cui l'inosservanza:

- a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;
- b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
- c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

- a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
- b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
- c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

Le tabelle sottostanti descrivono pertanto il numero di non conformità riscontrate sugli impianti autorizzati, differenziando per numero di non conformità di tipo amministrativo e numero di non conformità di tipo penale. Nella prima tabella le non conformità sono rapportate alle Regioni, nella seconda tabella sono rapportate alle categorie di attività dell' allegato XII.

Le non conformità possono scaturire anche da un controllo documentale piuttosto che da una visita ispettiva, l'iter seguito al fine dell'accertamento è analogo.

Le tabelle sottostanti devono essere compilate inserendo il numero di non conformità di tipo amministrativo e penale accertate, differenziate per Regione la prima e per tipologia di impianto la seconda. Le non conformità riscontrate e qui sotto riportate sono riferite al controllo nella sua totalità e non solo ad esito delle visite ispettive.

Indicare se le NC amministrative e penali sono indicate come numero di articoli AIA o Dlgs. 152/06 violati o numero di violazioni.

### 7.3.1 TIPOLOGIA NON CONFORMITA' ACCERTATE DISTINTE PER REGIONE

Tabella n. 7.3.1 – Tipologia delle non conformità accertate distinte per Regione - Anno xxxx

	NUMERO TOTALE IMPIANTI AUTORIZZATI	NUMERO TOTALE IMPIANTI VIGILATI	NON CONFORMITÀ DI TIPO AMMINISTRATIVO	NON CONFORMITÀ DI TIPO PENALE
ABRUZZO				
BASILICATA				
BOLZANO				
CALABRIA				
CAMPANIA				
EMILIA ROMAGNA				
FRIULI V. GIULIA				
LAZIO				
LIGURIA				
LOMBARDIA				
MARCHE				
MOLISE				
PIEMONTE				
PUGLIA				
SARDEGNA				
SICILIA				
TOSCANA				
TRENTO				
UMBRIA				
VALLE D'AOSTA				
VENETO				
TOTALE				

### 7.3.2 - TIPOLOGIA NON CONFORMITA' ACCERTATE DISTINTE PER ATTIVITA'

Tabella n. 7.3.2 - Non conformità accertate distinte per tipologia di impianto - Anno xxxx

TIPOLOGIA IMPIANTO	NUMERO IMPIANTI AUTORIZZATI SUL TERRITORIO NAZIONALE	NUMERO IMPIANTI VIGILATI SUL TERRITORIO NAZIONALE	NON CONFORMITÀ DI TIPO AMMINISTRATIVO	NON CONFORMITÀ DI TIPO PENALE
RAFFINERIE				
IMPIANTI CHIMICI				
ACCIAIERIE				
C.TERMoeLETTRICHE				
RIGASSIFICATORI				
RETI SNAM				
TOTALE				

---

### ***7.3.3 - Sintesi e commento dei dati sulle non conformità accertate***

In questa sezione inserire una sintesi dei dati sopra riportati, evidenziando se necessario gli scostamenti dalla programmazione e eventuali commenti relativi alle sanzioni scaturite, alle tipologie di impianti sottoposti a controllo ecc

### ***7.3.4 - Rappresentazioni grafiche***

Estrapolare dalle due tabelle sopra alcune rappresentazioni grafiche (istogramma, grafici a torta ecc) che evidenziano la sintesi dei dati sopra riportati (es. n. 1 Non conformità amministrative/penali; n. 2 Non conformità amministrative/categorie di attività; n. 3 non conformità penali/categorie di attività; n. 4 non conformità totali/Regioni);

## 7.4 NON CONFORMITA' ACCERTATE DISTINTE PER MATRICI AMBIENTALI (dal Rapporto controlli 2016)

La compilazione della tabella sottostante è utile per avere un quadro generale della tipologia delle non conformità riscontrate a livello nazionale differenziate per ogni specifica categoria di attività e per specifica matrice. Allo stato attuale tuttavia tali i dati non sono facilmente recuperabili in quanto non archiviati al fine della redazione di un rapporto sui controlli, pertanto si rimanda la compilazione al rapporto controlli dell'attività 2016 in modo da dare il tempo per impostare una banca dati specifica.

Tabella n. 7.4.1- Non conformità accertate distinte per tipologia di impianto e per matrice ambientale interessata - Anno 2016

Tipologia impianto	Totale impianti ispezionati	NON CONFORMITA' DI TIPO AMMINISTRATIVO (NUMERO)				NON CONFORMITA' DI TIPO PENALE (NUMERO)				
		Emissioni in atmosfera	Scarichi acque reflue	Altro	Totali Amministr.	Emissioni in atmosfera	Scarichi acque reflue	Rifiuti	Altro	Totali penali
Raffinerie										
Impianti chimici										
Acciaierie										
CTE										
Rigassificatori										
Reti SNAM										
<b>TOTALE</b>										

---

#### **7.4.1 - Sintesi e commento dei dati sulle non conformità per matrice (Rapporto 2016)**

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti alle non conformità differenziate per matrice ambientale ed eventuali commenti al tema.

#### **7.4.2 - Rappresentazioni grafiche (Rapporto 2016)**

Estrapolazione dalla tabella sopra (n. 1 non conformità/aria/acqua/rifiuti; n. 1 non conformità amministrative/aria/acqua/altro; n. 1 non conformità penali/aria/acqua/rifiuti/altro).

## 7.5 ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ED ESITI

L'attività di campionamento e analisi come già evidenziato in precedenza viene svolta dalle Agenzie regionali, secondo la convenzione con Ispra, con una frequenza disposta nelle specifiche autorizzazioni e più precisamente nella programmazione annuale. Come infatti già indicato, indipendentemente da quanto prescritto nelle AIA, le attività di campionamento e analisi da parte dell'ente di controllo ed anche le visite ispettive sono definite in base alla valutazione del grado di criticità dell'impianto e dell'effettiva disponibilità di personale dedicato al campionamento e all'analisi di laboratorio. Si deve tener presente infatti che le Agenzie Regionali sono già impegnate nell'attività di campionamento e analisi delle installazioni di competenza regionale. Nel paragrafo sottostante sono indicate tali attività e le eventuali non conformità accertate, che in questo caso sono rappresentate dal numero di parametri sottoposti a verifica analitica le cui concentrazioni sono risultati al di sopra del valore limite prescritto o della verifica di conformità specifica.

In questa tabella devono essere riportate le attività analitiche svolte presso gli impianti di competenza statale con riferimento ai campionamenti alle emissioni, agli scarichi idrici e se previsto anche nelle altre componenti ambientali, con riferimento al numero di parametri analizzati, senza includere i campionamenti. Inoltre devono essere riportate le eventuali non conformità riscontrate per ogni matrice. Per il primo rapporto si può far riferimento al numero totale di parametri analizzati e numero totale di non conformità senza differenziare per matrice.

Tabella 7.5.1 - Attività di campionamento e analisi matrici aria, acque e rifiuti per impianti soggetti ad AIA di competenza statale

Tipologia impianto	Numero totale impianti autorizzati	Numero totale impianti ispezionati	EMISSIONI IN ATMOSFERA		SCARICHI ACQUE REFLUE		RIFIUTI (OVE PERTINENTE)		ALTRO	
			Parametri analizzati emissioni (n°)	Non conformità emissioni in atmosfera (n°)	Parametri analizzati scarichi acque reflue (n°)	Non conformità scarichi acque reflue (n°)	Parametri analizzati (N)	Non Conformità rifiuti (n°)	Parametri analizzati (N)	Non Conformità rifiuti (n°)
Raffinerie										
Impianti chimici										
Acciaierie										
CTE										
Rigassificatori										
Reti SNAM										
<b>TOTALE</b>										

---

### ***7.5.1 Sintesi e commento dei dati sul campionamento e analisi***

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti alle attività di campionamento e analisi ed eventuali commenti al tema.

### ***7.5.2 Rappresentazioni grafiche***

Estrapolare dalle tabelle sopra rappresentazioni grafiche di sintesi dei dati sulle attività di campionamento e analisi (n. 1 analisi aria/categoria attività; n. 2 analisi acque/categorie di attività; n. 3 altre analisi/categorie attività; n.4 non conformità /matrice di campionamento)

---

## **8. CONTROLLI STRAORDINARI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI DI IMPIANTI DI COMPETENZA STATALE**

*(ART. 29-DECIES COMMA 4 Dlgs. 152/06)*

**A cura di ISPRA la compilazione di questo capitolo**

## 8.1 VISITE ISPETTIVE STRAORDINARIE ANNO XXXX

In questa tabella devono essere inserite le informazioni in merito alle visite ispettive straordinarie svolte nell'anno di riferimento con indicazione degli impianti specifici interessati (ragione sociale) e della data del controllo. Qui si indicano inoltre se sono state effettuate attività di campionamento e analisi delle diverse matrici aria, acque e rifiuti. Come per i controlli ordinari si fa riferimento al numero di parametri analizzati, senza indicazione del numero di campioni, se di esigua quantità si possono indicare anche i parametri stessi.

*Tabella 8.1 - Visite ispettive straordinarie effettuate nell'anno di riferimento*

<i>Impianto</i>	<i>Provincia</i>	<i>Regione</i>	<i>Categoria impianto</i>	<i>Campionamento e analisi emissioni in atmosfera (N)</i>	<i>Campionamento e analisi scarichi acque reflue (N)</i>	<i>Altre analisi</i>	<i>Data del controllo</i>
<i>Ragione sociale.....</i>				<i>SI o NO</i>	<i>SI o NO</i>	<i>SI o NO se si indicare quali</i>	<i>Data ultima visita in loco</i>

## 8.2 COMMITTENZA ED ESITI ATTIVITA' DI CONTROLLO STRAORDINARIE

In questo paragrafo devono essere inseriti i dati delle ispezioni straordinarie differenziate per tipologia di impianto con riferimento alla motivazione o committente che ha dato luogo al controllo (Autorità Competente, Autorità Giudiziaria o verifica di ottemperanza a non conformità accertate in precedenza) e alla tipologia di non conformità accertata.

Permane la necessità di un approccio omogeneo alla compilazione della tabella seguente. Le non conformità possono essere conteggiate in relazione alla specifica violazione (ancorché ciascuna riferita al medesimo articolo di legge violato) ovvero esse possono essere conteggiate in relazione unicamente al numero di articoli di legge violati. Si raccomanda di specificare la soluzione preferita / adottata.

*Tabella 8.2 - Numero delle visite ispettive straordinarie effettuate nell'anno di riferimento differenziate per tipologia di impianto, con indicazione della motivazione/committente del controllo e del numero di non conformità amministrative e penali accertate*

<i>Categoria</i>	<i>Totale ispezioni straordinarie</i>	<i>Autorità Giudiziaria</i>	<i>Autorità Competente</i>	<i>Verifica di ottemperanza</i>	<i>Altro</i>	<i>Non conformità di tipo amministrativo</i>	<i>Non conformità di tipo penale</i>
<i>RAFFINERIE</i>							
<i>ACCIAIERIE</i>							
<i>CENTRALI TERMOELETTRICHE</i>							
<i>IMPIANTI CHIMICI</i>							
<i>RIGASSIFICATORI</i>							
<i>RETI SNAM</i>							

---

### **8.2.1 Sintesi e commento dei dati sulle ispezioni straordinarie**

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti alle visite ispettive straordinarie ed eventuali commenti al tema.

### **8.2.2 Rappresentazioni grafiche**

Estrapolare dalle due tabelle sopra rappresentazioni grafiche utili a sintetizzare i dati riportati (n. Ispezioni Straordinarie/Regione/Categoria attività; n. 1 Ispezioni straordinarie/Autorità Competente/Giudiziaria/pubblico cittadino/Ottemperanza);

---

### 8.3 NON CONFORMITA' ACCERTATE DISTINTE PER MATRICI AMBIENTALI (Rapporto 2016)

Come per i controlli ordinari questa tabella sarà compilata a partire dal rapporto controlli attività di vigilanza 2016 e dovrà riportare le non conformità accertate penali ed amministrative differenziate per matrice ambientale.

Permane la necessità di un approccio omogeneo alla compilazione della tabella seguente. Le non conformità possono essere conteggiate in relazione alla specifica violazione (ancorché ciascuna riferita al medesimo articolo di legge violate) ovvero esse possono essere conteggiate in relazione unicamente al numero di articoli di legge violati. Si raccomanda di specificare la soluzione preferita / adottata.

Tabella n. 8.5 - Non conformità riscontrate nel corso controlli straordinari distinte per matrice - Anno 2016

<i>TIPOLOGIA IMPIANTO</i>	<i>Totale impianti autorizzati</i>	<i>NON CONFORMITA' DI TIPO AMMINISTRATIVO (NUMERO)</i>				<i>NON CONFORMITA' DI TIPO PENALE (NUMERO)</i>				
		<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>Altro</i>	<i>Totali amministrative</i>	<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>Rifiuti</i>	<i>Altro</i>	<i>Totali penali</i>
<i>RAFFINERIE</i>										
<i>IMPIANTI CHIMICI</i>										
<i>ACCIAIERIE</i>										
<i>CTE</i>										
<i>RIGASSIFICATORI</i>										
<i>RETI SNAM</i>										
<i>TOTALE</i>										

---

### **8.3.1 Sintesi e commento dei dati sulle non conformità per matrice (Rapporto 2016)**

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti alle non conformità differenziate per matrici ambientali ed eventuali commenti al tema.

### **8.3.2 Rappresentazioni grafiche**

Estrapolare dalla tabella sopra rappresentazioni grafiche utili a sintetizzare i dati (n. 1 non conformità/aria/acqua/rifiuti; n. 1 non conformità amministrative/aria/acqua/altro; n. 1 non conformità penali/aria/acqua/rifiuti/altro). **(Rapporto 2016)**

## 8.4 ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ED ESITI

Qualora nell'ambito di un controllo straordinario siano stati effettuati dei campionamenti e analisi completare la seguente tabella, con riferimento alle matrici interessate ed a eventuali non conformità riscontrate. Per il primo rapporto si potrà fare riferimento alle sole colonne NUMERO TOTALE CAMPIONAMENTI E NUMERO TOTALE NON CONFORMITÀ, senza differenziare per matrice.

Tabella 8.4.1 - Attività di campionamento e analisi con annesse non conformità distinti per tipologia di impianto

TIPOLOGIA IMPIANTO	Numero totale controlli straordinari	EMISSIONI IN AMOSFERA		SCARICHI ACQUE REFLUE		RIFIUTI		Numero totale campionanti	Numero totale non conformità
		Campionamenti e analisi emissioni in atmosfera (n° parametri)	Non conformità emissioni in atmosfera (n°)	Campionamenti e analisi scarichi acque reflue (n°)	Non conformità scarichi acque reflue (n°)	Campionam e analisi rifiuti (n°)	Non conformità rifiuti (n°)		
<b>RAFFINERIE</b>									
<b>IMPIANTI CHIMICI</b>									
<b>ACCIAIERIE</b>									
<b>CENTRALI TERMOELETTRIC</b>									
<b>RIGASSIFICATOR</b>									
<b>RETI SNAM</b>									
<b>TOTALE</b>									

---

### ***8.4.1 Sintesi e commenti dei dati sul campionamento e analisi***

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti alle attività di campionamento e analisi svolte durante controlli straordinari ed eventuali commenti al tema.

### ***8.4.2 Rappresentazioni grafiche***

Estrapolare dalle tabella sopra rappresentazioni grafiche (es. istogrammi, grafici a torta ecc) utili a sintetizzare i dati (n. 1 analisi aria/categoria attività; n. 2 analisi acque/categorie di attività; n. 3 altre analisi/categorie attività; n.4 non conformità /matrice di campionamento);

## 8.5 SINTESI VISITE ISPETTIVE ORDINARIE/STRAORDINARIE AIA STATALI

In questo capitolo deve essere sintetizzato il rapporto esistente tra i controlli ordinari e quelli straordinari effettuati nell'anno di riferimento.

Tabella n. 8.5 - Quadro generale controlli ordinari/straordinari differenziati per Regione - Anno 2015

Regione	Raffinerie	Acciaierie	Centrali termoeletttr	Impianti chimici	Rigassificatori	Reti SNAM	Totale impianti autorizzati	Totale ispezioni ordinarie programmate	Totale ispezioni ordinarie effettuate	Totale ispezioni straordinarie	TOTALE
Abruzzo											
Basilicata											
Bolzano											
Calabria											
Campania											
Emilia Romagna											
Friuli V. Giulia											
Lazio											
Liguria											
Lombardia											
Marche											
Molise											
Piemonte											
Puglia											
Sardegna											
Sicilia											
Toscana											
Trento											
Umbria											
Valle D'Aosta											
Veneto											
<b>TOTALE</b>											

---

### **8.5.1 Sintesi e commento dei dati sulle visite isettive svolte straordinarie/ordinarie**

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti alle visite isettive ordinarie/straordinarie compiute nell'anno di riferimento ed eventuali commenti al tema.

### **8.5.2 Rappresentazioni grafiche**

Estrapolazione dalla tabella sopra (n. 1 ispezioni ordinarie/straordinarie; ecc);

---

**9. CONTROLLI ORDINARI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE  
AMBIENTALI DI COMPETENZA REGIONALE**  
*(ART. 29-DECIES COMMA 3 Dlgs. 152/06)*

REGIONE X

**A cura di ARPA/APPA la compilazione di questo capitolo**

## 9.1. PROGRAMMAZIONE ANNO XXX DELLE VISITE ISPETTIVE ORDINARIE AIA IMPIANTI COMPETENZA REGIONALE

In questa sezione inserire eventuale introduzione al capitolo in relazione alla fase di programmazione (criteri e modalità di scelta) e per ogni Regione riportare l'elenco degli impianti AIA il cui controllo è stato programmato nell'anno di riferimento, con eventuali previsioni di campionamento e analisi e la data effettiva del controllo a consuntivo. Questa tabella è l'unica in cui si fa riferimento alla ragione sociale dell'impianto e dove si sintetizza se per quell'installazione sono stati previsti, in fase di programmazione, campionamenti e analisi.

Qualora per il primo rapporto non fosse possibile riportare il campionamento programmato differenziando per le singole matrici, riportare il dato aggregato riferito alla sola colonna "Campionamento e analisi" (SI/NO).

Tabella n. 9.1 - Programmazione visite ispettive ordinarie AIA per l'anno XXXX della REGIONE X

<i>IMPIANTO</i>	<i>PROVINCIA</i>	<i>CATEGORIA IMPIANTO</i>	<i>CAMPIONAMENTO E ANALISI EMISSIONI IN ATMOSFERA</i>	<i>CAMPIONAMENTO E ANALISI SCARICHI ACQUE REFLUE</i>	<i>CAMPIONAMENTO E ANALISI RIFIUTI</i>	<i>CAMPIONAMENTO E ANALISI ALTRO</i>	<i>DATA DEL CONTROLLO</i>
			Indicare SI/NO	Indicare SI - NO	Qualora non ci fossero impianti che necessitano di analisi rifiuti indicare Non Applicabile (NA)	SI/NO	Indicare data ultima visita in loco
<i>Ragione sociale</i>							
.....							
.....							
.....							

---

## 9.2.INSTALLAZIONI AIA DELLA REGIONE X DISTINTE PER CATEGORIA ATTIVITA' E PROVINCIA

In questa sezione deve essere riportato il numero delle installazioni soggette ad AIA presenti sul territorio regionale differenziate per categoria di attività, di cui all'allegato VIII, e per Provincia.

*Tabella n. 9.2 – Installazioni autorizzate presenti sul territorio della Regione X distinte per attività e Provincia – Anno xxxx*

<b>PROVINCIA</b>	<b>ATTIVITÀ ENERGETICHE</b>	<b>PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE METALLI</b>	<b>INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI</b>	<b>INDUSTRIA CHIMICA</b>	<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ</b>
						<i>Ogni Agenzia Regionale inserisce le tipologie di impianto presenti di cui al punto 6 allegato VIII</i>
<i>Provincia 1</i>						
<i>Provincia 2</i>						
<i>ecc</i>						
<b>TOTALE</b>						

### 9.3 TIPOLOGIA NON CONFORMITA' ACCERTATE

In questa tabella devono essere inserite le informazioni relative agli esiti delle ispezioni ordinarie differenziate per categoria di attività, con l'indicazione del numero di non conformità accertate sia di tipo amministrativo che di tipo penale. Tra le attività sono indicate le macrocategorie da 1 a 5, mentre nel punto 6 ogni Regione inserirà le sottocategorie effettivamente presenti nella Regione (cartiere, ceramiche, allevamenti ecc). Nel caso in cui un impianto è autorizzato per più categorie di attività, ad es. produzione e trasformazione metalli e impianto di combustione, tale attività viene conteggiata nella categoria appartenente all'attività prevalente, ove per prevalente si intende la categoria di attività che riporta l'indicatore P1 più elevato. P1 rappresenta l'indicatore associato al rischio potenziale per l'individuazione del punteggio ai fini della pianificazione (SSPC) già approvato nell'ambito del gruppo di lavoro 10. Qualora gli indicatori associati alla attività prevalente e a quella secondaria fossero di eguale entità (es. raffineria-centrale termoelettrica a carbone) riportare gli esiti del controllo per quell'impianto in una sola delle due attività. Le non conformità eventualmente accertate includono anche quelle riferite a fuori limite riscontrati nei campionamenti e analisi di Arpa di cui alla tabella sottostante.

Le non conformità accertate sono relative al controllo nella sua totalità, non solo in riferimento alle visite ispettive in loco.

Permane la necessità di un approccio omogeneo alla compilazione della tabella seguente. Le non conformità possono essere conteggiate in relazione alla specifica violazione (ancorché ciascuna riferita al medesimo articolo di legge violate) ovvero esse possono essere conteggiate in relazione unicamente al numero di articoli di legge violati. Si raccomanda di specificare la soluzione preferita / adottata.

*Tabella n. 9.3 - Non conformità accertate durante i controlli ordinari AIA nella Regione X distinte per matrice - Anno xxxx*

<b>CATEGORIE ATTIVITÀ</b>	<b>TOTALI ISPEZIONI ORDINARIE SVOLTE</b>	<b>NON CONFORMITÀ DI TIPO AMMINISTRATIVO (N.)</b>	<b>NON CONFORMITÀ DI TIPO PENALE (N.)</b>
<b>ATTIVITÀ ENERGETICHE</b>			
<b>PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE METALLI</b>			
<b>INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI</b>			
<b>INDUSTRIA CHIMICA</b>			
<b>GESTIONE DEI RIFIUTI</b>			
<b>ALTRE ATTIVITÀ OGNI AGENZIA REGIONALE INSERISCE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTO PRESENTI DI CUI AL PUNTO 6 ALLEGATO VIII</b>			
<b>TOTALE</b>			

---

### **9.3.1 Sintesi e commento dei dati sulla programmazione regionale e sulle non conformità accertate**

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti alla programmazione e le non conformità accertate ed eventuali commenti al tema.

### **9.3.2 Rappresentazioni grafiche**

Estrapolazioni dalle tabelle sopra (n. 1 n. ispezioni/categoria; n. 1 n. categoria/non conformità amministrativa, n. 1 n. categoria/non conformità penale ecc)

## 9.4 NON CONFORMITA' ACCERTATE DISTINTE PER MATRICI AMBIENTALI (Rapporto 2016)

Compilare per il rapporto controlli attività ispettiva 2016

Permane la necessità di un approccio omogeneo alla compilazione della tabella seguente. Le non conformità possono essere conteggiate in relazione alla specifica violazione (ancorché ciascuna riferita al medesimo articolo di legge violata) ovvero esse possono essere conteggiate in relazione unicamente al numero di articoli di legge violati. Si raccomanda di specificare la soluzione preferita / adottata.

Tabella n. 9.4 – Matrici interessate dalle non conformità accertate durante i controlli ordinari della Regione X distinte per matrice - Anno 2015

Tipologia impianto	Totale impianti autorizzati N.	NON CONFORMITA' DI TIPO AMMINISTRATIVO (NUMERO)				NON CONFORMITA' DI TIPO PENALE (NUMERO)				
		Emissioni in atmosfera	Scarichi acque reflue	Altro	Totali amministrative	Emissioni in atmosfera	Scarichi acque reflue	Rifiuti	Altro	Totali penali
1. Attività energetiche										
2. Produzione e trasformazione metalli										
3. Industria dei prodotti minerali										
4. Industria chimica										
5. Gestione dei rifiuti										
6. Altre attività di cui alla tabella precedente										
<b>TOTALE</b>										

---

### **9.4.1 Sintesi e commento dei dati sulle non conformità per matrice (Rapporto 2016)**

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti alle non conformità differenziate per matrici ambientali con ed eventuali commenti al tema.

### **9.4.2 Rappresentazioni grafiche (Rapporto 2016)**

Estrapolazione dalla tabella sopra (n. 1 non conformità/aria/acqua/rifiuti; n. 1 non conformità amministrative/aria/acqua/altro; n. 1 non conformità penali/aria/acqua/rifiuti/altro)

## 9.5. ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ED ESITI

In questa tabella, in riferimento alle attività di campionamento e analisi, oltre al numero di campioni eseguiti, inserire il dettaglio delle matrici interessate dal campionamento ed il numero di non conformità rilevate, ovvero valori fuori limite.

Permane la necessità di un approccio omogeneo alla compilazione della tabella seguente. Le non conformità possono essere conteggiate in relazione alla specifica violazione (ancorché ciascuna riferita al medesimo articolo di legge violate) ovvero esse possono essere conteggiate in relazione unicamente al numero di articoli di legge violati. Si raccomanda di specificare la soluzione preferita / adottata.

Il compilatore dovrà indicare se la tabella riporta in numero di “campionamenti” realizzati o il numero di “parametri” analizzati.

Qualora per il primo rapporto non fosse possibile riportare il campionamento differenziando per le singole matrici (aria, acqua, rifiuti o altro), riportare il dato aggregato, inserendo le sole colonne “**TOTALE N. CAMPIONI**” e “**TOTALE NUMERO DI NON CONFORMITÀ**” compilate per ogni tipologia di attività da 1 a 6.

Tabella n. 9.5 – Esiti dell'attività di campionamento e analisi nei controlli ordinari AIA della Regione X

ATTIVITA'	EMISSIONI IN ATMOSFERA		SCARICHI ACQUE REFLUE		RIFIUTI		ALTRO		TOTALE	
	Campioni/ parametri	Non conformità	Campioni/ parametri scarichi	Non conformità	Campioni/ parametri	Non conformità	numero campioni/ parametri	Non conformità	“Totale n. campioni	Totale numero di non conformità”
1. Attività energetiche										
2. Produzione trasformazione e metalli										
3. Industria prodotti minerali										
4. Industria chimica										
5. Gestione rifiuti										
6. Altre attività di cui al punto 6 All. VIII (ove presenti)										

---

### ***9.5.1 Sintesi e commento dei dati su esiti attività di campionamento e analisi***

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti alle attività di campionamento e analisi ed eventuali commenti al tema.

### ***9.5.2 Rappresentazioni grafiche***

Estrapolare dalle tabella sopra (es. n. 1 analisi aria/categoria attività; n. 2 analisi acque/categorie di attività; n. 3 altre analisi/categorie attività; n.4 non conformità/matrice di campionamento ecc);

---

**10 CONTROLLI STRAORDINARI AUTORIZZAZIONI INTEGRATE  
AMBIENTALI DI COMPETENZA REGIONALE**  
*(ART. 29-DECIES COMMA 4 Dlg. 152/06)*

*REGIONE XXXX*

**A cura di ARPA/APPA la compilazione di questo capitolo**

---

## 10.1 VISITE ISPETTIVE STRAORDINARIE ANNO XXXX

### INTRODUZIONE AL CAPITOLO

In questa tabella deve essere riportato per ogni Regione l'elenco degli impianti AIA (con ragione sociale) in cui sono state effettuate visite ispettive straordinarie ed eventuali indagini analitiche effettuate.

Qualora per il primo rapporto non fosse possibile riportare il campionamento effettuato differenziando per le singole matrici, riportare il dato aggregato nella sola colonna "Campionamento e analisi" (SI/NO).

Tabella n. 10.1 - Programmazione visite ispettive straordinarie per l'anno 2015 della REGIONE X

<i>IMPIANTO</i>	<i>PROVINCIA</i>	<i>CATEGORIA IMPIANTO</i>	<i>CAMPIONAMENTO E ANALISI EMISSIONI IN ATMOSFERA</i>	<i>CAMPIONAMENTO E ANALISI SCARICHI ACQUE REFLUE</i>	<i>CAMPIONAMENTO E ANALISI RIFIUTI</i>	<i>CAMPIONAMENTO E ANALISI ALTRO</i>	<i>DATA DEL CONTROLLO</i>
<i>Ragione sociale</i>			Indicare SI/NO	Indicare SI - NO	Qualora non ci fossero impianti che necessitano di analisi rifiuti indicare Non Applicabile (NA)	SI/NO	Indicare data ultima visita in loco

## 10.2 COMMITTENZA ED ESITI ATTIVITA' DI CONTROLLO STRAORDINARIE

Inserire le non conformità riscontrate a seguito di visita ispettiva straordinaria, differenziando tra amministrative e penali attraverso indicazione del numero di articoli violati o numero di violazioni. E' prevista anche l'informazione in merito alla motivazione o il tipo di committente che ha fatto scaturire il controllo straordinario.

Permane la necessità di un approccio omogeneo alla compilazione della tabella seguente. Le non conformità possono essere conteggiate in relazione alla specifica violazione (ancorché ciascuna riferita al medesimo articolo di legge violate) ovvero esse possono essere conteggiate in relazione unicamente al numero di articoli di legge violati. Si raccomanda di specificare la soluzione preferita / adottata.

*Tabella n. X – Tipologia delle non conformità accertate nei controlli straordinari e motivo/committenza del controllo - Anno xxxx*

<b>CATEGORIA ATTIVITÀ</b>	<b>TOTALE ISPEZIONI STRAORDINARIE</b>	<b>COMMITTENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA</b>	<b>COMMITTENTE AUTORITA' COMPETENTE</b>	<b>SEGNALAZIONE EMERGENZE LOCALI</b>	<b>ALTRO</b>	<b>NON CONFORMITÀ DI TIPO AMMINISTRATIVO (N)</b>	<b>NON CONFORMITÀ DI TIPO PENALE (N.)</b>
<i>1. Attività energetiche</i>							
<i>2. Produzione e trasformazione metalli</i>							
<i>3. Industria dei prodotti minerali</i>							
<i>4. Industria chimica</i>							
<i>5. Gestione dei rifiuti</i>							
<i>6. Altro - Inserire le sottocategorie presenti nella Regione.</i>							
<b>TOTALE</b>							

---

### ***10.2.1 Sintesi e commento dei dati sulle visite ispettive straordinarie e sulle non conformità***

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti alle visite ispettive straordinarie svolte ed eventuali commenti al tema.

### ***10.2.2 Rappresentazioni grafiche***

Estrapolare dalle due tabelle sopra rappresentazioni grafiche utili a sintetizzare i dati (n. Ispezioni Straordinarie/Regione/Categoria attività; n. 1 Ispezioni straordinarie/Autorità Competente/Giudiziaria/pubblico cittadino/Ottemperanza);

### 10.3 NON CONFORMITA' ACCERTATE DISTINTE PER MATRICI AMBIENTALI (Rapporto 2016)

Compilare a partire dal rapporto controlli attività 2016

Permane la necessità di un approccio omogeneo alla compilazione della tabella seguente. Le non conformità possono essere conteggiate in relazione alla specifica violazione (ancorché ciascuna riferita al medesimo articolo di legge violate) ovvero esse possono essere conteggiate in relazione unicamente al numero di articoli di legge violati. Si raccomanda di specificare la soluzione preferita /adottata.

**Tabella n. 10.3.1 – Tipologia non conformità distinte per matrice durante i controlli straordinari della Regione X distinte per matrice - Anno 2015**

<i>Tipologia impianto</i>	<i>Totale impianti autorizzati N.</i>	<i>NON CONFORMITA' DI TIPO AMMINISTRATIVO (NUMERO)</i>			<i>NON CONFORMITA' DI TIPO PENALE (NUMERO)</i>					
		<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>Altro</i>	<i>Totali amministrative</i>	<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>Rifiuti</i>	<i>Altro</i>	<i>Totali penali</i>
<i>1. Attività energetiche</i>										
<i>2. Produzione e trasformazione metalli</i>										
<i>3. Industria dei prodotti minerali</i>										
<i>4. Industria chimica</i>										
<i>5. Gestione dei rifiuti</i>										
<i>6. Altre attività</i>										
<b>TOTALE</b>										

---

### ***10.3.1 Sintesi e commento dei dati sulle non conformità per matrice (Rapporto 2016)***

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti alle non conformità differenziate per matrice ed eventuali commenti al tema.

### ***10.3.2 Rappresentazioni grafiche (Rapporto 2016)***

Estrapolare dalla tabella sopra rappresentazioni grafiche utili a sintetizzare i dati (n. 1 non conformità/aria/acqua/rifiuti; n. 1 non conformità amministrative/aria/acqua/altro; n. 1 non conformità penali/aria/acqua/rifiuti/altro)

## 10.4 ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ED ESITI

In questa sezione riportare se sono state svolte durante il controllo straordinario attività di campionamento e analisi, specificando la matrice interessata dal campionamento e le eventuali non conformità rilevate.

Permane la necessità di un approccio omogeneo alla compilazione della tabella seguente. Le non conformità possono essere conteggiate in relazione alla specifica violazione (ancorché ciascuna riferita al medesimo articolo di legge violate) ovvero esse possono essere conteggiate in relazione unicamente al numero di articoli di legge violati. Si raccomanda di specificare la soluzione preferita / adottata. Il compilatore dovrà indicare se la tabella riporta in numero di “campionamenti” realizzati o il numero di “analisi” svolte.

Qualora per il primo rapporto non fosse possibile riportare il campionamento differenziando per le singole matrici, riportare il dato aggregato inserendo le colonne “**TOTALE NUMERO CAMPIONI**” e “**TOTALE NON CONFORMITA**” e compilando in rapporto ad ogni categoria di attività.

**Tabella 10.4 : Esiti attività di campionamento e analisi svolte dai laboratori ARPA a seguito di ispezione straordinaria distinti per tipologia di attività e per matrice**

<i>ATTIVITA'</i>	<i>EMISSIONI IN ATMOSFERA</i>		<i>SCARICHI ACQUE REFLUE</i>		<i>RIFIUTI</i>		<i>ALTRO</i>	
	CAMPIONI/ PARAMETRI	NON CONFORMITÀ	CAMPIONI/ PARAMETRI SCARICHI	NON CONFORMITÀ	CAMPIONI/ PARAMETRI	NON CONFORMITÀ	NUMERO CAMPIONI/ PARAMETRI	NON CONFORMITÀ
1. Attività energetiche								
2. Produzione trasformazione metalli								
3. Industria prodotti minerali								
4. Industria chimica								
5. Gestione rifiuti								
6. Altre attività Ogni Agenzia Regionale inserisce le tipologie di impianto presenti di cui al punto 6 Allegato VIII								

---

#### **10.4.1 Sintesi e commento dei dati sul campionamento e analisi**

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti alle attività di campionamento e analisi ed eventuali commenti al tema.

#### **10.4.2 Rappresentazioni grafiche**

Estrapolare dalla tabella sopra rappresentazioni grafiche utili a sintetizzare i dati (n. 1 analisi aria/categoria attività; n. 2 analisi acque/categorie di attività; n. 3 altre analisi/categorie attività; n.4 non conformità/matrice di campionamento);

---

## 10.5 SINTESI VISITE ISPETTIVE ORDINARIE/STRAORDINARIE AIA REGIONALI

In questo capitolo deve essere sintetizzato e valutato il rapporto esistente tra i controlli ordinari e quelli straordinari effettuati nell'anno di riferimento. Questo è un paragrafo di sintesi che riporta informazioni già inserite nei precedenti paragrafi.

**Tabella n. 10.5 - Quadro generale controlli ordinari/straordinari impianti AIA di competenza Regionale della Regione X - Anno 2015**

<i>CATEGORIA ATTIVITA'</i>	<i>Totale impianti autorizzati nella Regione</i>	<i>Totale ispezioni ordinarie programmate</i>	<i>Totale ispezioni ordinarie effettuate</i>	<i>Totale ispezioni straordinarie effettuate</i>
<i>Attività energetiche</i>				
<i>Produzione e trasformazione metalli</i>				
<i>Industria dei prodotti minerali</i>				
<i>Industria chimica</i>				
<i>Gestione dei rifiuti</i>				
<i>Altre attività</i>				
<i>TOTALE</i>				

---

### **10.5.1 Sintesi e commento dei dati sulle visite ispettive straordinarie/ordinarie**

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti visite ispettive ordinarie e straordinarie svolte nell'anno di riferimento ed eventuali commenti al tema.

### **10.5.2 Rappresentazioni grafiche**

Estrapolazione dalla tabella sopra (n. 1 ispezioni ordinarie/straordinarie; ecc);

---

**11. VISITE ISPETTIVE ORDINARIE IMPIANTI SEVESO DI SOGLIA  
SUPERIORE**

**La compilazione di questo capitolo è a cura di ISPRA**



---

## 11.2 INSTALLAZIONI SEVESO SOGLIA SUPERIORE DISTINTE PER REGIONE E ATTIVITA' – TABELLA A

Nelle tre tabelle sottostanti deve essere riportato il numero di impianti soggetti a normativa Seveso di soglia superiore, differenziati per tipologia di attività e per Regione.

*Tabella 11.2a Numero ispezioni ORDINARIE Seveso soglia superiore per singola Regione differenziate per tipologia di attività*

<b>REGIONE</b>	<b>ACCIAIERIE E IMPIANTI METALLURGICI</b>	<b>CENTRALE TERMOELETTRICA</b>	<b>DEPOSITO DI FITOFARMACI</b>	<b>DEPOSITO DI GAS LIQUEFATTI</b>	<b>DEPOSITO DI OLI MINERALI</b>	<b>ISPEZIONI PROGRAMMATE (N.)</b>	<b>ISPEZIONI EFFETTUATE (N.)</b>
<b>ABRUZZO</b>							
<b>BASILICATA</b>							
<b>CALABRIA</b>							
<b>CAMPANIA</b>							
<b>EMILIA- ROMAGNA</b>							
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>							
<b>LAZIO</b>							
<b>LIGURIA</b>							
<b>LOMBARDIA</b>							
<b>MARCHE</b>							
<b>MOLISE</b>							
<b>PIEMONTE</b>							
<b>PUGLIA</b>							
<b>SARDEGNA</b>							
<b>SICILIA</b>							
<b>TOSCANA</b>							
<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>							
<b>UMBRIA</b>							
<b>VALLE D'AOSTA</b>							
<b>VENETO</b>							
<b>TOTALE</b>							

## 11.2 INSTALLAZIONI SEVESO SOGLIA SUPERIORE DISTINTE PER REGIONE E ATTIVITA' – TABELLA B

Tabella 11.2b. Numero ispezioni ORDINARIE Seveso soglia superiore per singola Regione differenziate per tipologia di attività

<b>REGIONE</b>	<b>IMPIANTI GNL</b>	<b>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI ESPLOSIVI</b>	<b>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI GAS TECNICI</b>	<b>RAFFINAZIONE PETROLIO</b>	<b>STABILIMENTO CHIMICO O PETROLCHIMICO</b>	<b>STOCCAGGI SOTTERRANEI</b>	<b>ISPEZIONI PROGRAMMATE (N.)</b>	<b>ISPEZIONI EFFETTUATE (N.)</b>
<b>ABRUZZO</b>								
<b>BASILICATA</b>								
<b>CALABRIA</b>								
<b>CAMPANIA</b>								
<b>EMILIA- ROMAGNA</b>								
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>								
<b>LAZIO</b>								
<b>LIGURIA</b>								
<b>LOMBARDIA</b>								
<b>MARCHE</b>								
<b>MOLISE</b>								
<b>PIEMONTE</b>								
<b>PUGLIA</b>								
<b>SARDEGNA</b>								
<b>SICILIA</b>								
<b>TOSCANA</b>								
<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>								
<b>UMBRIA</b>								
<b>VALLE D'AOSTA</b>								
<b>VENETO</b>								
<b>TOTALE</b>								

## 11.2 INSTALLAZIONI SEVESO SOGLIA SUPERIORE DISTINTE PER REGIONE E ATTIVITA' – TABELLA C

Tabella 11.2c. Numero ispezioni ORDINARIE Seveso soglia superiore per singola Regione differenziate per tipologia di attività

<i>REGIONE</i>	<i>DEPOSITO DI TOSSICI</i>	<i>DISTILLAZIONE</i>	<i>GALVANOTECNICA</i>	<i>IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RECUPERO</i>	<i>ALTRE ATTIVITA'</i>	<i>ISPEZIONI PROGRAMMATE (N.)</i>	<i>ISPEZIONI EFFETTUATE (N.)</i>
<i>ABRUZZO</i>							
<i>BASILICATA</i>							
<i>CALABRIA</i>							
<i>CAMPANIA</i>							
<i>EMILIA- ROMAGNA</i>							
<i>FRIULI VENEZIA GIULIA</i>							
<i>LAZIO</i>							
<i>LIGURIA</i>							
<i>LOMBARDIA</i>							
<i>MARCHE</i>							
<i>MOLISE</i>							
<i>PIEMONTE</i>							
<i>PUGLIA</i>							
<i>SARDEGNA</i>							
<i>SICILIA</i>							
<i>TOSCANA</i>							
<i>TRENTINO ALTO ADIGE</i>							
<i>UMBRIA</i>							
<i>VALLE D'AOSTA</i>							
<i>VENETO</i>							
<i>TOTALE</i>							

---

***11.2.1 Sintesi e commenti in merito alla distribuzione delle visite ispettive sul territorio di cui alle tabelle sopra***

***11.2.2 Rappresentazioni grafiche***

Estrapolare dalle tabelle sopra rappresentazioni grafiche utili a sintetizzare i dati

### 11.3 ESITI VERIFICA ELEMENTI GESTIONALI SISTEMA GESTIONE SICUREZZA DISTINTI PER ATTIVITA'

In base agli otto punti della check list utilizzata per le ispezioni sul SGS-PIR, inserire il dato complessivo relativo alle raccomandazioni e prescrizioni (R e P) impartite a conclusione della campagna ispettiva, differenziato per categoria di processo produttivo.

Tabella 11.3 - Esiti controlli ordinari su SGS verificati per impianti soglia superiore differenziati per attività

TIPOLOGIA	Documento politica		Organizzazione personale		Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti		Controllo operativo		Gestione delle modifiche		Pianificazione dell'emergenza		Controllo delle prestazioni		Controllo e revisione	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
ACCIAIERIE E IMPIANTI METALLURGICI																
CENTRALE TERMOELETTRICA																
DEPOSITO DI FITOFARMACI																
DEPOSITO DI GAS LIQUEFATTI																
DEPOSITO DI OLI MINERALI																
DEPOSITO DI TOSSICI																
DISTILLAZIONE																
GALVANOTECNIC A																
IMPIANTI DI TRATT/RECUP																
IMPIANTI GNL																

	<i>Documento politica</i>		<i>Organizzazione personale</i>		<i>Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</i>		<i>Controllo operativo</i>		<i>Gestione delle modifiche</i>		<i>Pianificazione dell'emergenza</i>		<i>Controllo delle prestazioni</i>		<i>Controllo e revisione</i>	
	<i>R</i>	<i>P</i>	<i>R</i>	<i>P</i>	<i>R</i>	<i>P</i>	<i>R</i>	<i>P</i>	<i>R</i>	<i>P</i>	<i>R</i>	<i>P</i>	<i>R</i>	<i>P</i>	<i>R</i>	<i>P</i>
<i>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI ESPLOSIVI</i>																
<i>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI GAS TECNICI</i>																
<i>RAFFINAZIONE PETROLIO</i>																
<i>STABILIMENTO CHIMICO O PETROLCHIMICO</i>																
<i>STOCCAGGI SOTTERRANEI</i>																
<i>TIPOLOGIA</i>																
<i>ACCIAIERIE E IMPIANTI METALLURGICI</i>																
<i>CENTRALE TERMOELETTRICA</i>																
<i>DEPOSITO DI FITOFARMACI</i>																
<i>ALTRE ATTIVITÀ</i>																
<i>TOTALE</i>																

---

## 11.4 SINTESI RACCOMANDAZIONI, PRESCRIZIONI E SEGNALAZIONI IMPARTITE

Nella tabella che segue, inserire il dato complessivo delle raccomandazioni e prescrizioni impartite, comprese le eventuali segnalazioni all'AG o notizie di reato.

Tabella 11.4 - Numero di raccomandazioni, prescrizioni e segnalazioni totali differenziati per tipologia attività

<i>TIPOLOGIA ATTIVITÀ</i>	<i>RACCOMANDAZIONI</i>	<i>PRESCRIZIONI</i>	<i>SEGNALAZIONI AG</i>
<i>ACCIAIERIE E IMPIANTI METALLURGICI</i>			
<i>CENTRALE TERMOELETTRICA</i>			
<i>DEPOSITO DI FITOFARMACI</i>			
<i>DEPOSITO DI GAS LIQUEFATTI</i>			
<i>DEPOSITO DI OLI MINERALI</i>			
<i>DEPOSITO DI TOSSICI</i>			
<i>DISTILLAZIONE</i>			
<i>GALVANOTECNICA</i>			
<i>IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RECUPERO</i>			
<i>IMPIANTI GNL</i>			
<i>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI ESPLOSIVI</i>			
<i>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI GAS TECNICI</i>			
<i>RAFFINAZIONE PETROLIO</i>			
<i>STABILIMENTO CHIMICO O PETROLCHIMICO</i>			
<i>STOCCAGGI SOTTERRANEI</i>			
<i>ALTRE ATTIVITÀ</i>			
<i>TOTALE</i>			

---

### **11.4.1 Sintesi e commenti delle prescrizioni, notizie di reato e raccomandazioni impartite**

In questa sezione inserire una sintesi dei dati riferiti alle prescrizioni, notizie di reato e raccomandazioni impartite ed eventuali commenti al tema.

### **11.4.2 Rappresentazioni grafiche**

Estrapolare dalla tabella rappresentazioni grafiche utili a sintetizzare i dati

## 11.5 VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE RACCOMANDAZIONI- PRESCRIZIONI IMPARTITE (Rapporto 2016)

L'informazione relativa alle verifiche di ottemperanza è utile per la verifica dell'efficacia di intervento dell'ente di controllo. Tale informazione essendo di dettaglio potrà essere riportata nel rapporto controlli riferito all'anno 2016, in modo da facilitare le Regioni che hanno un elevato numero di impianti e non sarebbero in grado di recuperare tutti i dati in poco tempo.

Nella tabella che segue, inserire le eventuali attività di verifica di attuazione delle raccomandazioni o prescrizioni impartite durante l'ispezione. Il dato mette a confronto quante non conformità sono state risolte rispetto a quelle impartite.

*TALE SEZIONE DOVRA' ESSERE COMPILATA A PARTIRE DAL RAPPORTO CONTROLLI ATTIVITA' 2016.*

*Tabella 11.5 - Verifiche di ottemperanza agli esiti dei controlli ordinari distinti per attività*

<b>VERIFICA DI OTTEMPERANZA</b>				
<b>TIPOLOGIA ATTIVITÀ</b>	<b>RACCOMANDAZIONI</b>		<b>PRESCRIZIONI</b>	
	<b>RACCOMANDAZIONI</b>	<b>VERIFICHE DI OTTEMPERANZA</b>	<b>PRESCRIZIONI</b>	<b>VERIFICHE DI OTTEMPERANZA</b>
<b>ACCIAIERIE E IMPIANTI METALLURGICI</b>				
<b>CENTRALE TERMOELETRICA</b>				
<b>DEPOSITO DI FITOFARMACI</b>				
<b>DEPOSITO DI GAS LIQUEFATTI</b>				
<b>DEPOSITO DI OLI MINERALI</b>				
<b>DEPOSITO DI TOSSICI</b>				
<b>DISTILLAZIONE</b>				
<b>GALVANOTECNICA</b>				
<b>IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RECUPERO</b>				
<b>IMPIANTI GNL</b>				
<b>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI ESPLOSIVI</b>				
<b>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI GAS TECNICI</b>				
<b>RAFFINAZIONE PETROLIO</b>				
<b>STABILIMENTO CHIMICO O PETROLCHIMICO</b>				
<b>STOCCAGGI SOTTERRANEI</b>				
<b>ALTRE ATTIVITA'</b>				
<b>TOTALE</b>				

---

***11.5.1 Sintesi e commento in merito alle verifiche di ottemperanze alle prescrizioni e raccomandazioni impartite per attività (Rapporto 2016)***

***11.5.2 Rappresentazioni grafiche***  
Estrapolazioni da tabella (Rapporto 2016)

---

**12. VISITE ISPETTIVE STRAORDINARIE PER IMPIANTI  
SEVESO DI SOGLIA SUPERIORE**

**La compilazione di questo capitolo è a cura di ISPRA**



## 12.2 ELEMENTI GESTIONALI SGS VERIFICATI SEVESO SOGLIA SUPERIORE DISTINTI PER ATTIVITA'

In base agli otto punti della check list utilizzata per le ispezioni sul SGS-PIR, inserire il dato complessivo relativo alle raccomandazioni e prescrizioni (R e P) impartite a conclusione della campagna ispettiva straordinaria, differenziato per categoria di processo produttivo. Inserire quali e quanti degli elementi gestionali sono stati verificati nell'ambito della visita straordinaria rispetto al numero di verifiche.

Tabella 12.2 Esiti controlli straordinari su SGS verificati distinti per attività

<i>Attività</i>	<i>Totale ispezioni straordinarie</i>	<i>Documento politica</i>	<i>Organizzazione personale</i>	<i>Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</i>	<i>Controllo operativo</i>	<i>Gestione delle modifiche</i>	<i>Pianificazione dell'emergenza</i>	<i>Controllo delle prestazioni</i>	<i>Controllo e revisione</i>
<i>Acciaierie e Impianti metallurgici</i>	<i>Es. 5</i>	<i>1</i>	<i>2</i>		<i>1</i>		<i>1</i>		
<i>Centrale termoelettrica</i>									
<i>Deposito di fitofarmaci</i>									
<i>Deposito di Gas liquefatti</i>									
<i>Deposito di oli minerali</i>									
<i>Deposito di tossici</i>									
<i>Distillazione</i>									
<i>Galvanotecnica</i>									
<i>Impianti di tratt/recup</i>									
<i>Impianti GNL</i>									
<i>Produzione e/o deposito di esplosivi</i>									
<i>Produzione e/o deposito di gas tecnici</i>									
<i>Raffinazione petrolio</i>									

---

<i>Attività</i>	<i>Totale ispezioni straordinarie</i>	<i>Documento politica</i>	<i>Organizzazione personale</i>	<i>Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</i>	<i>Controllo operativo</i>	<i>Gestione delle modifiche</i>	<i>Pianificazione dell'emergenza</i>	<i>Controllo delle prestazioni</i>	<i>Controllo e revisione</i>
<i>Stabilimento chimico o petrolchimico</i>									
<i>Stoccaggi sotterranei</i>									
<i>Altre attività</i>									
<b><i>TOTALE</i></b>									

---

## 12.3 SINTESI RACCOMANDAZIONI, PRESCRIZIONI IMPARTITE E SEGNALAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Nella tabella che segue, inserire il dato complessivo delle raccomandazione e prescrizioni impartite nelle attività straordinarie, comprese le eventuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria (AG) o notizie di reato.

Tabella 12.3 Numero di raccomandazioni, prescrizioni e segnalazioni totali differenziati per tipologia attività

<i>TIPOLOGIA ATTIVITÀ</i>	<i>RACCOMANDAZIONI</i>	<i>PRESCRIZIONI</i>	<i>SEGNALAZIONI AG</i>
<i>ACCIAIERIE E IMPIANTI METALLURGICI</i>			
<i>CENTRALE TERMOELETTRICA</i>			
<i>DEPOSITO DI FITOFARMACI</i>			
<i>DEPOSITO DI GAS LIQUEFATTI</i>			
<i>DEPOSITO DI OLI MINERALI</i>			
<i>DEPOSITO DI TOSSICI</i>			
<i>DISTILLAZIONE</i>			
<i>GALVANOTECNICA</i>			
<i>IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RECUPERO</i>			
<i>IMPIANTI GNL</i>			
<i>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI ESPLOSIVI</i>			
<i>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI GAS TECNICI</i>			
<i>RAFFINAZIONE PETROLIO</i>			
<i>STABILIMENTO CHIMICO O PETROLCHIMICO</i>			
<i>STOCCAGGI SOTTERRANEI</i>			
<i>ALTRE ATTIVITÀ</i>			
<i>TOTALE</i>			

---

### **12.3.1 Sintesi e commenti su esiti visite ispettive straordinarie impianti Seveso di soglia superiore**

### **12.3.2 Rappresentazioni grafiche - Estrapolazioni**

---

## 12.4 SINTESI VISITE ISPETTIVE ORDINARIE/STRAORDINARIE SEVESO SOGLIA SUPERIORE

In questo capitolo deve essere sintetizzato e valutato il rapporto esistente tra i controlli ordinari e quelli straordinari effettuati nell'anno di riferimento. E' un raggruppamento dei dati sono già inseriti nei paragrafi precedenti.

**Tabella n. 12.4 - Quadro generale controlli ordinari/straordinari impianti Seveso soglia superiore - Anno XXXX**

<i>REGIONE</i>	<i>TOTALE IMPIANTI SOGLIA SUPERIORE</i>	<i>TOTALE ISPEZIONI PROGRAMMATE</i>	<i>TOTALE ISPEZIONI ORDINARIE</i>	<i>TOTALE ISPEZIONI STRAORDINARIE</i>
<b>ABRUZZO</b>				
<b>BASILICATA</b>				
<b>CALABRIA</b>				
<b>CAMPANIA</b>				
<b>EMILIA-ROMAGNA</b>				
<b>FRIULI V. GIULIA</b>				
<b>LAZIO</b>				
<b>LIGURIA</b>				
<b>LOMBARDIA</b>				
<b>MARCHE</b>				
<b>MOLISE</b>				
<b>PIEMONTE</b>				
<b>PUGLIA</b>				
<b>SARDEGNA</b>				
<b>SICILIA</b>				
<b>TOSCANA</b>				
<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>				
<b>UMBRIA</b>				
<b>VALLE D'AOSTA</b>				
<b>VENETO</b>				
<b>TOTALE</b>				

---

**12.4.1 Sintesi e commenti su rapporto visite ispettive ordinarie/straordinarie  
impianti Seveso soglia superiore**

**12.4.2 Rappresentazioni grafiche - Estrapolazioni**

---

**13. VISITE ISPETTIVE ORDINARIE IMPIANTI SEVESO  
SOGLIA INFERIORE**

*REGIONE XXXX*

**A cura di ARPA/APPA la compilazione di questo capitolo**



### 13.2 INSTALLAZIONI SEVESO SOGLIA INFERIORE DISTINTI PER PROVINCIA E ATTIVITA' – TABELLA A

Nelle due tabelle sottostanti deve essere riportato il numero di impianti soggetti a normativa Seveso di soglia inferiore, differenziati per tipologia di attività e per Provincia.

Tabella 13.2a. Numero impianti e ispezioni Seveso soglia inferiore per singola Provincia, differenziate per tipologia di attività

<i>Regione X</i>	<i>Acciaierie e Impianti metallurgici</i>	<i>Centrale termoelettrica</i>	<i>Deposito di fitofarmaci</i>	<i>Deposito di Gas liquefatti</i>	<i>Deposito di oli minerali</i>	<i>Deposito di tossici</i>	<i>Distillazione</i>	<i>Ispezioni programmate</i>	<i>Ispezioni effettuate</i>
<i>Provincia Y</i>									
.....									
.....									
.....									
<b>TOTALE</b>									

## 13.2 INSTALLAZIONI SEVESO SOGLIA INFERIORE DISTINTI PER PROVINCIA E ATTIVITA' – TABELLA B

Tabella 13.2b. Numero impianti e ispezioni Seveso soglia inferiore per singola Provincia, differenziate per tipologia di attività

Regione X	Galvano	Impianti di trattamento Recupero	Impianti GNL	Produzione e/o deposito di esplosivi	Produzione e/o deposito di gas tecnic	Raffinazione petrolio	Stabilimenti chimico petrolchimico	Stoccaggi sotterranei	Ispezioni programmate	Ispezioni effettuate
Provincia Y										
.....										
.....										
.....										
.....										
<b>Totale</b>										

## 13.2 INSTALLAZIONI SEVESO SOGLIA INFERIORE DISTINTE PER PROVINCIA E ATTIVITA' – TABELLA C

Tabella 13.2c - Numero impianti e ispezioni Seveso soglia inferiore per singola Regione differenziate per tipologia di attività

<i>REGIONE X</i>	<i>DEPOSITO DI TOSSICI</i>	<i>DISTILLAZIONE</i>	<i>GALVANOTECNICA</i>	<i>IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RECUPERO</i>	<i>ALTRE ATTIVITA'</i>	<i>ISPEZIONI PROGRAMMATE</i>	<i>ISPEZIONI EFFETTUATE</i>
<i>Provincia Y</i>							
.....							
.....							
.....							
.....							
<b>TOTALE</b>							

---

### **13.2.1 Sintesi e commenti sulle visite ispettive svolte presso impianti Seveso soglia inferiore**

### **13.2.2 Rappresentazioni grafiche – Estrapolazioni da tabelle sopra**

### 13.3 ESITI VERIFICA ELEMENTI GESTIONALI SGS DISTINTI PER ATTIVITA'

In base agli 8 punti della check list utilizzata per le ispezioni sul SGS-PIR, inserire il dato complessivo relativo alle raccomandazioni e prescrizioni (R e P) impartite a conclusione della campagna ispettiva, differenziato per categoria di processo produttivo.

Tabella 13.3 *Esiti verifica elementi gestionali SGS verificati per impianti soglia inferiore differenziati per tipologia di attività*

TIPOLOGIA	Documento di politica		Organizzazione personale		Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti		Controllo operativo		Gestione delle modifiche		Pianificazione dell'emergenza		Controllo delle prestazioni		Controllo e revisione	
	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P
ACCIAIERIE E IMPIANTI METALLURGICI																
CENTRALE TERMOELETTRICA																
DEPOSITO DI FITOFARMACI																
DEPOSITO DI GAS LIQUEFATTI																
DEPOSITO DI OLI MINERALI																
DEPOSITO DI TOSSICI																
DISTILLAZIONE																
GALVANOTECNICA																
IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RECUPERO																
IMPIANTI GNL																
PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI ESPLOSIVI																
PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI GAS TECNICI																
RAFFINAZIONE PETROLIO																

---

<i><b>TIPOLOGIA</b></i>	<i><b>Documento di politica</b></i>		<i><b>Organizzazione personale</b></i>		<i><b>Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</b></i>		<i><b>Controllo operativo</b></i>		<i><b>Gestione delle modifiche</b></i>		<i><b>Pianificazione dell'emergenza</b></i>		<i><b>Controllo delle prestazioni</b></i>		<i><b>Controllo e revisione</b></i>	
	<i><b>R</b></i>	<i><b>P</b></i>	<i><b>R</b></i>	<i><b>P</b></i>	<i><b>R</b></i>	<i><b>P</b></i>	<i><b>R</b></i>	<i><b>P</b></i>	<i><b>R</b></i>	<i><b>P</b></i>	<i><b>R</b></i>	<i><b>P</b></i>	<i><b>R</b></i>	<i><b>P</b></i>	<i><b>R</b></i>	<i><b>P</b></i>
<i><b>STABILIMENTO CHIMICO O PETROLCHIMICO</b></i>																
<i><b>STOCCAGGI SOTTERRANEI</b></i>																
<i><b>ALTRE ATTIVITÀ</b></i>																
<i><b>TOTALE</b></i>																

---

### 13.4 SINTESI RACCOMANDAZIONI, PRESCRIZIONI IMPARTITE E SEGNALAZIONI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Nella tabella che segue, inserire il dato complessivo delle raccomandazioni e prescrizioni impartite, come già riportate nelle tabelle precedenti, comprese le eventuali segnalazioni all'AG o notizie di reato. Per le segnalazioni all'AG inserire i dati disponibili, eventuali carenze di informazioni devono essere segnalate in una nota a margine.

*Tabella 13.4 Numero di raccomandazioni, prescrizioni e segnalazioni all'AG differenziati per tipologia impianto*

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>RACCOMANDAZIONI</b>	<b>PRESCRIZIONI</b>	<b>SEGNALAZIONI AG</b>
<i>ACCIAIERIE E IMPIANTI METALLURGICI</i>			
<i>CENTRALE TERMOELETTRICA</i>			
<i>DEPOSITO DI FITOFARMACI</i>			
<i>DEPOSITO DI GAS LIQUEFATTI</i>			
<i>DEPOSITO DI OLI MINERALI</i>			
<i>DEPOSITO DI TOSSICI</i>			
<i>DISTILLAZIONE</i>			
<i>GALVANOTECNICA</i>			
<i>IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RECUPERO</i>			
<i>IMPIANTI GNL</i>			
<i>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI ESPLOSIVI</i>			
<i>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI GAS TECNICI</i>			
<i>RAFFINAZIONE PETROLIO</i>			
<i>STABILIMENTO CHIMICO O PETROLCHIMICO</i>			
<i>STOCCAGGI SOTTERRANEI</i>			
<i>ALTRE ATTIVITÀ</i>			
<b>TOTALE</b>			

---

#### **13.4.1 Sintesi e commento sugli esiti verifica elementi gestionali verificati**

#### **13.4.2 Rappresentazioni grafiche – Estrapolazioni da tabelle sopra**

### 13.5 VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE RACCOMANDAZIONI- PRESCRIZIONI IMPARTITE (Rapporto 2016)

L'informazione relativa alle verifiche di ottemperanza è utile per la verifica dell'efficacia di intervento dell'ente di controllo. Tale informazione essendo di dettaglio potrà essere riportata nel rapporto controlli riferito all'anno 2016, in modo da facilitare le Regioni che hanno un elevato numero di impianti e non sarebbero in grado in poco tempo di recuperare tutti i dati, che al momento non sono informatizzati.

Nella tabella che segue, inserire le eventuali attività di verifica di attuazione delle raccomandazioni o prescrizioni impartite durante l'ispezione. Il dato mette a confronto quante non conformità sono state risolte rispetto a quelle impartite.

*TALE SEZIONE DOVRA' ESSERE COMPILATA A PARTIRE DAL RAPPORTO CONTROLLI ATTIVITA' 2016.*

*Tabella 13.5 Verifica dell'ottemperanza alle R e P impartite differenziate per attività*

<b>VERIFICA DI OTTEMPERANZA</b>				
<b>TIPOLOGIA ATTIVITÀ</b>	<b>RACCOMANDAZIONI</b>		<b>PRESCRIZIONI</b>	
	<b>RACCOMANDAZIONI</b>	<b>VERIFICHE DI OTTEMPERANZA</b>	<b>PRESCRIZIONI</b>	<b>VERIFICHE DI OTTEMPERANZA</b>
<b>ACCIAIERIE E IMPIANTI METALLURGICI</b>				
<b>CENTRALE TERMOELETTRICA</b>				
<b>DEPOSITO DI FITOFARMACI</b>				
<b>DEPOSITO DI GAS LIQUEFATTI</b>				
<b>DEPOSITO DI OLI MINERALI</b>				
<b>DEPOSITO DI TOSSICI</b>				
<b>DISTILLAZIONE</b>				
<b>GALVANOTECNICA</b>				
<b>IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RECUPERO</b>				
<b>IMPIANTI GNL</b>				
<b>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI ESPLOSIVI</b>				
<b>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI GAS TECNICI</b>				
<b>RAFFINAZIONE PETROLIO</b>				
<b>STABILIMENTO CHIMICO O PETROLCHIMICO</b>				
<b>STOCCAGGI SOTTERRANEI</b>				
<b>ALTRE ATTIVITA'</b>				
<b>TOTALE</b>				

---

### **13.5.1 Sintesi e valutazioni sulle verifiche di ottemperanza (Rapporto 2016)**

### **13.5.2 Rappresentazioni grafiche – Estrapolazioni dalle tabelle precedenti (Rapporto 2016)**

---

**14. VISITE ISPETTIVE STRAORDINARIE PER IMPIANTI  
SEVESO DI SOGLIA INFERIORE**

*REGIONE XXXX*

*A cura di ARPA/APPA la compilazione di questo capitolo*



## 14.2 ELEMENTI GESTIONALI SGS VERIFICATI SEVESO SOGLIA INFERIORE DISTINTI PER ATTIVITA'

In base agli 8 punti della check list utilizzata per le ispezioni sul SGS-PIR, inserire il dato complessivo relativo alle raccomandazioni e prescrizioni (R e P) impartite a conclusione delle ispezioni, differenziato per categoria di processo produttivo. Inserire quanti degli elementi gestionali del SGS sono stati verificati rispetto al totale delle verifiche straordinarie svolte.

*Tabella 14.2 Esiti verifica elementi gestionali SGS verificati per impianti soglia inferiore differenziati per tipologia di attività*

<i>Attività</i>	<b>Totale controlli straordinari</b>	<b>Documento di politica</b>	<b>Organizzazione e personale</b>	<b>Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</b>	<b>Controllo operativo</b>	<b>Gestione delle modifiche</b>	<b>Pianificazione dell'emergenza</b>	<b>Controllo delle prestazioni</b>	<b>Controllo e revisione</b>
<i>ACCIAIERIE E IMPIANTI METALLURGICI</i>	ES. 5	2		1		1	1		
<i>CENTRALE TERMOELETRICA</i>									
<i>DEPOSITO DI FITOFARMACI</i>									
<i>DEPOSITO DI GAS LIQUEFATTI</i>									
<i>DEPOSITO DI OLI MINERALI</i>									
<i>DEPOSITO DI GAS TOSSICI</i>									
<i>DISTILLAZIONE</i>									
<i>GALVANOTECNICA</i>									
<i>IMPIANTI DI TRATTAMENTO/ RECUPERO</i>									
<i>IMPIANTI GNL</i>									
<i>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI ESPLOSIVI</i>									
<i>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI GAS TECNICI</i>									
<i>RAFFINAZIONE PETROLIO</i>									

---

<i>Attività</i>	<b>Totale controlli straordinari</b>	<b>Documento di politica</b>	<b>Organizzazione e personale</b>	<b>Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</b>	<b>Controllo operativo</b>	<b>Gestione delle modifiche</b>	<b>Pianificazione dell'emergenza</b>	<b>Controllo delle prestazioni</b>	<b>Controllo e revisione</b>
<i>STABILIMENTO CHIMICO O PETROLCHIMICO</i>									
<i>STOCCAGGI SOTTERRANEI</i>									
<i>ALTRE ATTIVITÀ</i>									
<i>TOTALE</i>									

---

### 14.3 SINTESI RACCOMANDAZIONI, PRESCRIZIONI IMPARTITE E SEGNALAZIONI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Nella tabella che segue, inserire il dato complessivo delle raccomandazione e prescrizioni impartite nelle attività straordinarie, comprese le eventuali segnalazioni all'AG o notizie di reato. Per le segnalazioni all'AG inserire i dati disponibili, eventuali carenze di informazioni devono essere segnalate in una nota a margine.

**Tabella 14.3 Numero di raccomandazioni, prescrizioni e segnalazioni all'AG differenziati per tipologia impianto**

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>RACCOMANDAZIONI</i>	<i>PRESCRIZIONI</i>	<i>SEGNALAZIONI AG</i>
<i>ACCIAIERIE E IMPIANTI METALLURGICI</i>			
<i>CENTRALE TERMOELETTRICA</i>			
<i>DEPOSITO DI FITOFARMACI</i>			
<i>DEPOSITO DI GAS LIQUEFATTI</i>			
<i>DEPOSITO DI OLI MINERALI</i>			
<i>DEPOSITO DI TOSSICI</i>			
<i>DISTILLAZIONE</i>			
<i>GALVANOTECNICA</i>			
<i>IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RECUPERO</i>			
<i>IMPIANTI GNL</i>			
<i>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI ESPLOSIVI</i>			
<i>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI GAS TECNICI</i>			
<i>RAFFINAZIONE PETROLIO</i>			
<i>STABILIMENTO CHIMICO O PETROLCHIMICO</i>			
<i>STOCCAGGI SOTTERRANEI</i>			
<i>ALTRE ATTIVITÀ</i>			
<i>TOTALE</i>			

## 14.4 SINTESI VISITE ISPETTIVE ORDINARIE/STRAORDINARIE SEVESO SOGLIA INFERIORE

Valutazioni in merito al numero dei controlli ordinari/straordinari effettuati, alle motivazioni che hanno scaturito il controllo straordinario con le risoluzioni di eventuali inottemperanze. Il paragrafo sintetizza i dati già riportati nei paragrafi sopra.

*Tabella n. 14.4 - Quadro generale controlli ordinari/straordinari differenziati per Regione - Anno XXXX*

<i>TIPOLOGIA</i>	<i>TOTALE IMPIANTI SOGLIA INFERIORE</i>	<i>ISPEZIONI ORDINARIE PROGRAMMATE</i>	<i>ISPEZIONI ORDINARIE SVOLTE</i>	<i>ISPEZIONI STRAORDINARIE</i>
<i>ACCIAIERIE E IMPIANTI METALLURGICI</i>				
<i>CENTRALE TERMOELETTRICA</i>				
<i>DEPOSITO DI FITOFARMACI</i>				
<i>DEPOSITO DI GAS LIQUEFATTI</i>				
<i>DEPOSITO DI OLI MINERALI</i>				
<i>DEPOSITO DI TOSSICI</i>				
<i>DISTILLAZIONE</i>				
<i>GALVANOTECNICA</i>				
<i>IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RECUPERO</i>				
<i>IMPIANTI GNL</i>				
<i>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI ESPLOSIVI</i>				
<i>PRODUZIONE E/O DEPOSITO DI GAS TECNICI</i>				
<i>RAFFINAZIONE PETROLIO</i>				
<i>STABILIMENTO CHIMICO O PETROLCHIMICO</i>				
<i>STOCCAGGI SOTTERRANEI</i>				
<i>ALTRE ATTIVITÀ</i>				
<i>TOTALE</i>				

---

#### **14.4.1 Sintesi e valutazioni sulle visite ispettive straordinarie svolte su impianti Seveso di soglia inferiore**

#### **14.4.2 Rappresentazioni grafiche – Estrapolazioni dalle tabelle sopra**

---

## **15. TEMA EMERGENTE**

(A cura di ISPRA la proposta da condividere)

## **16. CONCLUSIONI**

(A cura di ISPRA la proposta da condividere)



- ISPRA
- ARTA Abruzzo
- ARPA Basilicata
- ARPA Calabria
- ARPA Campania
- ARPA Emilia-Romagna
- ARPA Friuli Venezia Giulia
- ARPA Lazio
- ARPA Liguria
- ARPA Lombardia
- ARPA Marche
- ARPA Molise
- ARPA Piemonte
- ARPA Puglia
- ARPA Sardegna
- ARPA Sicilia
- ARPA Toscana
- ARPA Umbria
- ARPA Valle d'Aosta
- ARPA Veneto
- APPA Bolzano
- APPA Trento

